Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Giovedì, 25 gennaio — Numero 20

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

L'argomento del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* di ieri 24 gennaio, n. 19, è stato stampato incompleto. Va pertanto rettificato come appresso:

« Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 53, che istituisce le Provincie dell'Istria, con capoluogo Pola, di Trieste, con capoluogo Trieste, e che modifica il territorio e la denominazione della Provincia di Udine ».

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 24, che approva gli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 7 del nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3, nonchè le condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui all'art. 6 del predetto decreto, sono specificate negli annessi elenchi *A.* e *B.* firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ELENCHI A. e B.

Delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare

—

Avvertenze generali

Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico, affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro parere sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio militare e sulla eliminazione, dalle file dell'esercito di quegli elementi, che per le loro condizioni di salute debilitate non possono più prestare servizio, sono state riunite in un elenco *A*. le imperfezioni e le infermità che apportano inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.

E poichè non sarebbe possibile stabilire con esattezza il limite preciso, ove termina l'idoneità al servizio incondizionato e comincia l'inabilità assoluta, in altro elenco *B*. sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado più lieve, che limitano l'idoneità al servizio militare.

Tali elenchi debbono dai periti medici essere considerati come una guida, un'insieme di norme e direttive a cui si atterranno per ottenere unicità di indirizzo e di criterio.

L'elenco *A*, interessa tutti i militari, ma, trattandosi di ufficiali, sottufficiali, militari di carriera in genere, dovrà essere applicato con criteri più larghi tenendo conto della loro età, del loro grado e delle mansioni loro affidate.

L'elenco *B*. invece sarà applicato soltanto ai sottufficiali e militari di truppa.

Coloro che sono riconosciuti affetti da imperfezioni o infermità contemplate nell'elenco *B*, saranno esentati dai servizi di maggior fatica e che apportano maggiori disagi come per esempio la marcia, il servizio di guardia, quello di ordine pubblico, ecc., mentre verranno adibiti ai servizi più leggeri come quello di scritturale, di attendente, di operaio, di piantone nei magazzini, negli uffici, nelle camerate, ecc.

Nei due elenchi talvolta si ricorse per qualificare alcune forze morbose, per cui è difficile fissare il limite netto tra l'idoneità e l'inabilità al servizio, ad espressioni indeterminate come: grave, notevole, esteso, voluminoso, molteplice ecc., sarà quindi necessario da parte del medico perito usare savio discernimento nell'apprezzare tali espressioni. Egli si farà guidare in ciò dalla conoscenza delle esigenze della vita militare ed eviterà di interpretarle con criteri o troppo ampi o troppo restrittivi.

L'ufficiale medico nella visita di reclutamento procederà anzi tutto ad un'esame d'insieme dell'iscritto, tenendo conto del suo stato di nutrizione e sanguificazione, dello sviluppo scheletrico e muscolare, del modo di camminare etc.

Passerà poi all'esame metodico delle singole regioni cominciando dal capo e portando speciale attenzione là ove il soggetto stesso accusi imperfezioni o infermità e ove l'esame anatomo-funzionale faccia supporre qualche alterazione: inoltre nel rilevare lesioni e sintomi avrà cura di risalire possibilmente alla causa patologica che li produce, e così potrà rendersi più esatto conto della idoneità fisica del soggetto.

Durante tale visita il perito rivolgerà varie domande all'esaminando nell'intento di raccogliere elementi, che possano illuminarlo sullo stato mentale, sulla favella, sulla capacità uditiva.

Poichè il parere, che è richiesto dall'ufficiale medico, ha presso il Consiglio di leva un valore puramente consultivo, ed essendo egli l'unico tecnico presente, con speciale riguardo dovrà richiamare l'attenzione del Consiglio medesimo per illuminarlo nei casi dubbi e di maggiore difficoltà.

Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due Elenchi *A* e *B* dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri:

1. Un inscritto, che presenta una delle imperfezioni contemplate negli articoli 31, 55, 73, 75, 90, 91 indicati nel segno ✠ e cioè: la mancanza di un globo oculare, la mancanza totale del naso, il gozzo voluminoso, la gobba voluminosa, la perdita del pene, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile senza che egli si presenti al Consiglio di leva (art. 47 testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497).

2. Quando il medico debba giudicare malattie o postumi morbosi che si presumono sanabili, in breve tempo, potrà proporre che l'iscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva.

3. Se la malattia è ritenuta guaribile in pochi giorni oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, l'iscritto sarà trattenuto in cura presso l'Ospedale militare che lo accolse in osservazione.

4. Un militare trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli iscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato inabile solo quando l'infermità o lesione persista nonostante le cure e i periodi di licenza di convalescenza concessi.

5. Se un iscritto debba essere giudicato inabile temporaneamente per lesione o infermità, che richieda l'osservazione in un ospedale militare, tale osservazione sarà ripetuta ogni qualvolta si renda necessario rinnovare il giudizio di rivedibilità.

6. Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai Direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, pur essendo semplici elementi di indagine, non costituiranno mai la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici

7. Allorchè un iscritto o militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione che fu giudicata in primo tempo dal Direttore di un ospedale militare, spetterà al Direttore di sanità di corpo d'armata pronunciarsi in merito (art. 43 sul servizio sanitario militare territoriale).

8. Ogni qualvolta presso un Consiglio di leva debbano essere giudicati iscritti per imperfezioni e malattie di dubbia diagnosi, ma per le quali non sia richiesta l'osservazione in un ospedale militare, o che presentino infermità bene evidenti, per cui però sarebbe prescritto l'accertamento con osservazione, sarà facoltà del medico perito proporli per il giudizio di un'apposita Commissione sanitaria. Questa, costituita di un ufficiale medico superiore e di altri due ufficiali medici, dei quali uno sarà sempre il perito del Consiglio di leva, verrà convocata in un giorno da stabilirsi d'accordo tra il presidente del Consiglio medesimo e il Direttore di sanità di corpo d'armata.

ELENCO A.

Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare tanto degli iscritti di leva che dei militari.

Classe I.

Imperfezioni ed infermità generali Malattie dei tessuti e dei sistemi anatomici

—

Art 1.

La debolezza di costituzione grave.

Quella meno grave ed il deperimento organico trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri

esteriori, che si riscontrano in tutto o in parte, e che, pur non costituendo per sè stessi una malattia, rappresentano una predisposizione morbosa dell'organismo e lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilità di esse in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattamento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, le membra lunghe, grosse all'estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità permanente. Nei casi meno evidenti il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali, che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo, e cioè: il grado di dilatabilità massima del torace rilevato con la semplice ispezione per poter sorprendere eventuali deficienze o asimmetrie; la misura del perimetro toracico ed il peso del corpo in relazione colla statura. Il perito terrà presente che, in linea generale e per le medie stature, il perimetro toracico deve corrispondere alla metà o più della statura stessa ed il peso avvicinarsi ai decimali della medesima, mentre per le alte stature queste cifre possono essere inferiori alle proporzioni sopraccennate.

Art. 2.

Il perimetro toracico deve raggiungere ottanta centimetri. Saranno senz'altro riformati gli iscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri.

Per le stature che misurano o superano metri 1,65 il perito seguirà le norme dettate dalla seguente tabella

GRUPPI DI STATURE	PERIMETRO TORACICO		
	Per la idoneità	Per la riforma	Per la rivedibilità
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,65, ma non raggiungono 1,70	81	78 meno	che raggiunge 78 ma non raggiunge 81
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,70, ma non raggiungono 1,75	82	79 »	che raggiunge 79 ma non raggiunge
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,75, ma non raggiungono 1,80	83	80 »	che raggiunge 80 ma non raggiunge
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,80.	84	81 »	che raggiunge 81 ma non raggiunge 84

Avvertenza. — Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammillari di modo che il suo margine superiore venga a strisciare la base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale, e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con le braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio della massima riduzione respiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.

La misurazione della statura si esegue con apposito istrumento detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione eretta, con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale, finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione.

Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su di un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. È bene ricordare che la misura dello statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura, presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro (paragrafo 324 del regolamento sul reclutamento).

Poichè un torace bene sviluppato, con perimetro ampio, isolatamente considerato, non è sempre esponente sicuro di robustezza e di salute, il perito ricordi che il giudizio di idoneità dovrà essere emesso soltanto dopo un esame completo del soggetto.

Il limite della statura per gli articoli 57 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento, rimane di metri uno e cinquanta centimetri come limite minimo per la idoneità al servizio militare. Attualmente però l'articolo 6, lett. *b*), del decreto-legge in data 7 gennaio 1923, n. 3, dà facoltà al Ministro della guerra di adottare eccezionalmente, se imposto da speciali necessità, il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di più bassa statura fino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa.

Nota. — Una statistica eseguita sul decennio 1881-1890, quando cioè il limite minimo della statura per l'idoneità al servizio mi-

litare era di metri 1,55, mostra che in media su 100,000 inscritti visitati si ebbero:

702 riformati con statura di m. 1,50;
839 id. id. di m. 1,51;
1069 id. id. di m. 1,52;
1350 id. id. di m. 1,53;
1767 id. id. di m. 1,54;
2746 riformati che non raggiungevano m. 1,55.

Art. 3.

L'obesità, quando il perimetro addominale al livello dell'ombelico superi di quindici centimetri il perimetro toracico, e sia associata a notevoli disturbi circolatori o respiratori.

Art. 4.

Il diabete zuccherino e le glicosurie, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 5.

Le alterazioni del sistema endocrinosimpatico rilevate con sindrome morbose caratteristiche gravi e permanenti (quali ad esempio il mixedema la distrofia adiposo genitale del Frölich, l'acromagalia, il morbo di Flaiani-Basedow, il morbo di Addison, l'infantilismo, ecc.) dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 6

La malaria allo stato di cachessia con gravi e permanenti alterazioni viscerali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in uno ospedale militare e non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità

Art. 7.

La sifilide che si manifesti con gravi lesioni nei vari tessuti ed organi, accertata con osservazione in uno ospedale militare.

Avvertenza. — Il perito potrà pronunziarsi per la rivedibilità nei casi meno gravi, ma con manifestazioni secondarie in atto (roseole, placche mucose, condilomi piatti, ecc.), e quando presupponga che la malattia sia suscettibile di utile modificazione in un breve periodo di tempo.

Art. 8.

Le manifestazioni gravi e croniche del saturnismo o di altre intossicazioni da metalli, accertate con osservazione in un ospedale militare.

Art. 9.

La cachessia scorbutica ben manifesta e tutte le malattie da carenza (pellagra, ecc.) a grado avanzato; accertate in un ospedale militare.

Aart 10.

La lebbra: l'actinomicosi accertate in un ospedale militare.

Art. 11.

I tumori di natura maligna e quelli che per numero, volume e sede costituiscono una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Avvertenza. — Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede e il volume del tumore riscontrato.

Il perito terrà presente anche le estese macchie del volto, ordinariamente dovute a telangettasie, per quanto riguarda la deformità che possa conseguirne.

Art. 12.

Le emopatie gravi (leucemia, pseudoleucemia, le anemie spleniche, morbo di Banti, gli itteri emolitici cronici familiari, etc.) diagnosticate con osservazione in un ospedale militare.

Le discrasie sanguigne, le anemie secondarie (l'Emofilia, le porpore croniche, etc.) tutte accertate in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Le emopatie debbono essere diagnosticate sempre con l'analisi del sangue (conto dei globuli, esame istologico e parassitario) ed eventualmente anche con l'esame delle feci (anchilostoma).

Art. 13.

La scrofolosi caratterizzata da gravi manifestazioni.

Art. 14.

La tubercolosi della pelle (lupus volgare, lupus eritematoso, tubercolosi verrucosa, ecc.) dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 15.

Le dermatosi notevolmente estese, a decorso cronico, oppure, se limitate in estensione, quando siano parassitarie-contagiose, o quando deturpino notevolmente il capo e la faccia. Tali forme morbose debbono essere sempre accertate con osservazione in un ospedale militare ed essere persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Gli inscritti potranno essere trattenuti in cura in un ospedale militare, allorchè si sospetti l'origine artificiosa della dermatosi.

Art. 16.

Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Gli iscritti potranno essere trattenuti in cura in un ospedale militare, allorchè si sospetti l'origine artificiosa delle dette lesioni.

Art. 17.

Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti disturbino notevolmente i movimenti o la funzione di organi importanti, quando siano facili ad ulcerarsi o quando producano notevole deformità del viso.

Art. 18.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado, accertati con osservazione in un ospedale militare.

Art. 19.

Le varici degli arti inferiori, quando siano notevolmente estese molto voluminose e con molteplici o grossi nodi, oppure siano complicate da edemi o da ulcerazioni.

N. B. — Vedere l'art. 12 dell'elenco *B.*

Art. 20.

Gli esiti di flebiti o di linfoangioite caratterizzati a preferenza da edema persistente e di grado notevole o da disturbi trofici (Elefantiasi) quando ostacolino la funzione dell'arto, trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 21.

Le rotture dei muscoli e dei tendini, le ernie muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponevrotiche quando disturbino notevolmente la funzione di un arto. Nei casi dubbi l'accertamento dovrà essere praticato con osservazione in un ospedale militare.

Art. 22.

Le tendosinoviti, le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 23.

Le affezioni gravi e croniche delle ossa e delle articolazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 24.

Le deformità ed alterazioni delle ossa. espressioni di malattie generali (rachitismo, ecc.), o di esiti di affezioni morbose locali (iperostosi, esostosi, piriostosi, atrofia, necrosi, etc.), o di traumatismo (callo deforme e non ben consolidato) al grado tale da disturbare notevolmente la funzione della parte. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare; quando poi le dette affezioni non siano definitive, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 25.

Le lussazioni mal ridotte o non più riducibili e quelle abituali delle principali articolazioni.

L'anchilosi, la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari, solo quando ostacolino notevolmente la funzione di una importante articolazione.

Le forme ritenute suscettibili di modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione in un opedale militare.

Avvertenza. — Il perito terrà presente che l'importanza del disturbo funzionale articolare deve essere considerata in relazione alle esigenze della vita militare (maneggio delle armi, marce, ecc.).

N. B. — Vedere art. 5, elenco *B*.

Art. 26.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale ed i loro esiti insanabili (atrofie notevoli, ecc.) accertate con osservazione in un ospedale militare.

Art. 27.

Le paralisi e le paresi, le contratture e le distrofie muscolari gravi, tutte dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della ibilità.

Art. 28.

Le nevriti gravi con manifesti segni di alterazioni locali, dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 29.

L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare, durante la quale verranno assunte notizie anamnestiche e familiari sulle malattie mentali, sulla criminalità, alcoolismo ecc. del soggetto.

Le varietà originarie gravi di neurastenia, le forme gravi di isterismo constatate con osservazione in un ospedale militare.

La nevrastenia e l'isterismo meno gravi e tutte le altre nevrosi, comprese quelle del simpatico e del vago dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — L'osservazione per l'epilessia in un ospedale militare sarà protratta fino a che sia possibile confermare la diagnosi, ma non oltre un mese. Trascorso tale periodo, se non si avranno dati per emettere un giudizio, il militare sarà inviato al Corpo e opportunamente segnalato, perchè possa essere sorvegliato dai superiori diretti e dall'ufficiale medico. Ciò, perchè, sovente, gli accessi di questa nevrosi non si manifestano che a lunghi intervalli e la loro insorgenza è forse più favorita dalla vita militare attiva.

Se presso i Corpi o Reparti si accertino manifestazioni di epilessia in un militare, questi potrà essere proposto direttamente a rassegna dall'ufficiale medico anche quando non sia stato inviato precedentemente in osservazione per tale nevrosi. Nella proposta dovranno sempre essere descritti dettagliatamente i sintomi dell'accesso. Gli ufficiali medici rassegnatori riterranno valide le proposte solo quando saranno fondate su fatti ineccepibili, constatati personalmente dal sanitario del Corpo.

Art. 30.

Le frenastenie (idiozia, cretinismo, imbecillità ecc.), bene evidenti e legalmente comprovate

Le frenastenie meno gravi e le anomalie psichiche, quando facciano temere che l'individuo possa essere non sempre cosciente dei propri atti. L'accertamento dovrà essere fatto con osservazione in un ospedale militare

Art. 31.

Tutte le malattie mentali debitamente accertate con osservazione in un ospedale militare e anche con indagini famigliari; se apparentemente guarite, quando l'iscritto sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria a scopo di cura e non per semplice osservazione, ed ivi sia stato realmente riconosciuto affetto da psicopatia.

Classe II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni

—

Art. 32.

L'alopecia rappresentata dalla perdita completa e permanente dei capelli.

Art. 33.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutta spessezza.

Le ragguardevoli depressioni delle ossa stesse, quando con osservazione in un ospedale militare sia accertato che producono gravi e permanenti alterazioni funzionali.

* Art. 34.

La mancanza di un globo oculare.

Art. 35.

La riduzione dell'acutezza visiva inferiore ad un quarto della normale in entrambi gli occhi, oppure inferiore ad un dodicesimo in un occhio solo (corretto l'eventuale vizio di refrazione con lenti sferiche, cilindriche o sfero-cilindriche) quando sia sostenuta da cause inamovibili, dovrà sempre dar luogo alla riforma. In ogni caso, la constatazione sarà fatta con osservazione in un ospedale militare.

N.B. Perchè il soggetto sia dichiarato idoneo al servizio incondizionato, è necessario che abbia in un occhio almeno, una acutezza visiva uguale o non inferiore ad un terzo.

La riduzione dell'acutezza visiva sarà invece causa di limitata idoneità al servizio militare quando è inferiore ad un terzo in entrambi gli occhi (e cioè: V. fra 1|3 e 1|4 in ambedue gli occhi oppure fra 1|3 e 1|4 in un occhio e fra 1|3 e 1|12 nell'altro).

(Vedi art 2 elenco B.

Avvertenza. — Sotto la locuzione di acutezza visiva normale si vuole intendere quel grado di visus che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visivo non maggiore di cinque minuti primi (5'); misura generale ammessa. Si è ancora data la preferenza a questo principio anzichè a quello approvato nel Congresso oftalmico internazionale del 1919, non essendosi ritenuto opportuno sostituire gli ottotipi del Weker, del

Baroffio, ecc. che sono i più noti e diffusi dei nostri Ospedali militari, con scale murali internazionali, di cui del resto non vi ha un tipo unico, ma parecchi tipi secondo i vari autori.

La determinazione dell'acutezza visiva deve essere fatta sempre a distanza e per mezzo delle tavole murali vale a dire nello stato di riposo dell'accomodazione; prima separatamente per ciascun occhio e poi simultaneamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni stabilite dall'art. 35.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come sempre si suole, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti graduazioni:

A m. 5 V. = 5/5 ossia V. = 1 = (normale).
A m. 7,5 V. = 5/7 ossia V. = 2/3.
A m. 10 V. = 5/10 ossia V. = 1/2.
A m. 15 V. = 5/15 ossia V. = 1/3
A m. 20 V. = 5/20 ossia V. = 1/4
A m. 30 V. = 5/30 ossia V = 1/6
A m. 40 V. = 5/40 ossia V. = 1/8.
A m. 50 V. = 5/50 ossia V. = 1/10.

Nelle suddette frazioni dunque il numeratore rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti d'una data linea della scala sono percepite da un occhio normale. Se per es. l'individuo in esame distingue a cinque metri le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a quaranta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a cinque quarantesimi (5/40) ossia V. = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10) ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di dimensioni maggiori, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e per ciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza non più costante ma variabile, a cui l'individuo distingue la linea delle lettere e dei segni più grossi della scala murale.

Se per es. il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50 ossia V. = a 1/25.

Art. 36.

La miopia (esclusa l'influenza dell'accomodazione), che superi di una qualsiasi frazione le dieci diottrie in entrambi gli occhi; o che, pur essendo di grado inferiore generi tuttavia, a refrazione corretta, una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente elenco.

La diagnosi sarà sempre fatta con osservazione in un ospedale militare.

N. B. — Vedere art. 1 dell'elenco *B*.

Art. 37.

L'ipermetropia binoculare, che, dopo correzione, generi una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente elenco, accertata con osservazione in un ospedale militare.

Art 38.

L'astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico) quando, dopo correzione induca una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente elenco.

L'astigmatismo miopico composto nel quale il meridiano meno refrangente (miopia totale) superi di qualsiasi frazione le otto diottrie, o che se di grado inferiore, dopo opportuna correzione sfero-cilindrica e nel caso solamente sferica della miopia totale, generi tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35.

L'astigmatismo ipermetropico composto che dopo correzione sfero-cilindrica o, anche semplicemente sferica, generi tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'articolo 35.

L'astigmatismo misto che dopo correzione razionale generi una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35.

In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

Avvertenza. — L'astigmatismo miopico composto deve considerarsi come una forma di miopia semplice, complicata con astigmatismo miopico semplice. Difatti il numero di diottrie del meridiano meno refrangente corrisponde alla miopia totale del soggetto, corretta la quale con lente sferica resta solamente un certo grado di miopia in un solo meridiano; l'astigmatismo miopico composto adunque è così trasformato in astigmatismo miopico semplice. Per esempio nel caso di astigmatismo miopico composto di cinque diottrie nel meridiano più refrangente e di tre diottrie nel meridiano meno refrangente, la miopia totale è uguale a tre diottrie. L'astigmatismo composto, corretta la refrazione miopica con lente sferica di tre diottrie, si trasforma in un astigmatismo miopico semplice di due diottrie.

Lo stesso dicasi per l'astigmatismo ipermetropico composto, nel quale l'ipermetropia totale è data dal meridiano più refrangente.

Avvertenza. — Agli articoli 36, 37, 38 la determinazione dei vizi di refrazione sarà fatta tanto coi mezzi subbiettivi quanto con quelli obbiettivi, ma la diagnosi e le conclusioni medico-legali debbono fondarsi esclusivamente sulla determinazione obbiettiva. Il perito terrà presente che nei gradi elevati di vizio di refrazione la correzione più utile della visione è quella tollerata dal soggetto, benchè completa, e terrà presente questo dato di fatto nel determinare l'acutezza visiva agli effetti dell'art. 35 del presente elenco.

Durante il periodo di osservazione agli individui affetti da vizi di refrazione riconosciuti idonei al servizio militare, saranno fornite lenti correttive.

Art. 39.

Le forme di anisometropia in cui, dopo la più utile correzione pratica, tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati nell'art. 35 del presente elenco.

La constatazione dovrà farsi con osservazione in un ospedale militare.

Avvertenza. — Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre sodisfa. È quindi preferibile dare ai due occhi la lente che conviene all'occhio meno difettoso o che procura al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhio deve servire (per la visione da vicino e da lontano).

Art. 40.

Lo strabismo funzionale sintomo di ametropia quando le imperfezioni che lo producono siano al grado voluto dall'art. 35 o sintomo di ambliopia qualora persista oltre il periodo della rivedibilità.

Lo strabismo paralitico soltanto quando dia luogo a diplopia.

In tutti i casi la constatazione deve essere fatta con osservazione in un ospedale militare.

Art. 41.

La blefaroptosi anche se unilaterale congenita a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 42.

Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre) a grado tale da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi;

il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore);

l'ectropion (rovesciamento di una palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento di una palpebra all'in dentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza della palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare o da cagionare permanenti irritazioni oculari e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 43.

La blefarite ulcerativa accertata con osservazione in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità e abbia prodotta la perdita irreparabile di gran parte delle ciglia (madaresi).

Art. 44.

La dacriocistite cronica, la fistola lagrimale, le malattie croniche delle ghiandole lagrimali persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. — **Per l'epifora vedere art. 11, elenco *B*.**

Art. 45.

Lo pterigio quando raggiunga il centro del campo pupillare.

Art. 46.

La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti **manifestamente** croniche sia l'una che le altre dopo trascorso il **periodo della rivedibilità.**

Nei casi dubbi o quando sorga il sospetto della provocazione **o di aggravamento** volontario è prescritto l'invio in osservazione.

Art. 47.

L'afachia, anche se unilaterale, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 48

Il restringimento concentrico del campo visivo bilaterale **sostenuto da alterazioni** organiche, di grado tale da lasciare libera **soltanto la zona centrale** e le zone più vicine al centro, oppure **sotto forma di lacune di ampiezza tale da occupare una metà del campo visivo stesso;** sempre dopo osservazione in un **ospedale militare e trascorso** il periodo della rivedibilità.

Art. 49.

Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del **cristallino, della coroide,** della retina e del nervo ottico gravi **ed in atto, che facciano** presumere lungo il periodo della cura, **constatate con** osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e sempre quando inducano una **diminuzione visiva al grado** indicato dall'art. 35.

Gli esiti insanabili delle medesime quando riducano l'acutezza **visiva al grado voluto** dall'art. 35 del presente elenco, accertati **con osservazione** in un ospedale militare. Quelli suscettibili di **modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.**

N. B. — **Vedere art. 2, elenco *E*.**

Art. 50.

L'esoftalmo accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, oppure a grado tale da cagionare una **deformità notevole,** persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 51.

La mancanza totale del padiglione di un orecchio.

Art. 52.

L'otite media secretiva cronica unilaterale, solo se sostenuta da evidente carie delle ossa o da **colesteatoma, o se abbia determinato** risentimento o diffusione all'orecchio **interno, o se accompagnata** da mastoidite latente, accertata con **osservazione in** un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Nei casi di otite media purulenta **quando sorga** il sospetto che la malattia sia stata **procurata o mantenuta ad arte, sarà trattenuto in cura anche** l'inscritto, **a fine di accertare la natura** dell'affezione morbosa.

N. B. — **Vedere art. 9, elenco *B*.**

Art. 53.

Le labirintiti dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — **In quest'articolo vanno compresi anche i fenomeni** di labirintismo (nistagno, **vertigini, disturbi di equilibrio, di origine auricolare debitamente accertati, ecc.), quando siano sostenuti da cause patologiche** di **presumibile lunga durata e difficilmente amovibili (quali la sindrome di Meniére, le affezioni infiammatorie dell'orecchio medio, le malattie del nervo vestibolare, ecc.), e non da cause transitorie (tamponi di cerume, corpi estranei del condotto auditivo, sifilide, ecc.).**

Art. 54.

L'ipoacusia bilaterale di tal grado che la percezione della voce ordinaria di conversazione sia ridotta a meno di un metro da ambo i lati.

La sordità totale unilaterale accompagnata da ipoacusia dell'altro lato con percezione dell'udito per la voce di conversazione ridotta a meno di metri tre.

L'una e l'altra quando siano dovute a cause inamovibili, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

N. B. — Vedere articoli 8 e 9, elenco *B*.

Avvertenza. — In tutti i casi dubbi di sordità il perito, quando lo crederà opportuno, potrà richiedere ai RR. CC. informazioni sui precedenti del soggetto in rapporto alla infermità.

* Art. 55.

La mancanza totale del naso.

Art. 56.

Le imperfezioni e gli esiti di lesione del naso, quando producano grave deformità o inducano disturbi funzionali gravi, accertati con osservazione in un ospedale militare.

Le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe che siano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 57.

L'ozena accertata con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 58.

La malattie dei seni (mascellari, frontali, sfenoidali, etmoi-

dali) croniche e gravi accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 59.

Tutte le imperfezioni e tutti gli esiti permanenti delle malattie delle labbra gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità o notevoli alterazioni funzionali.

Il labbro leporino quando interessi gran parte del labbro.

Art. 60.

Il restringimento dell'orificio orale e l'aderenza delle guance con le gengive tali da disturbare notevolmente le funzioni.

Art. 61.

La mancanza o la carie estesa o profonda di un gran numero di denti per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione tanto da provocare decadimento delle condizioni generali. Nei casi dubbi l'accertamento sarà fatto con osservazione in un ospedale militare.

N. B. — Il perito indicherà sempre nei casi di inabilità il numero dei denti mancanti e di quelli cariati, facendo anche menzione dello stato generale di nutrizione dell'individuo, e pronuncerà il giudizio sulla insufficienza della masticazione quando i denti che rimangono in una mascella non trovino i corrispondenti nell'altra.

Art. 62.

I vizi e gli esiti di lesione del palato osseo o molle con perdita di sostanza.

I vizi o gli esiti di lesione dei mascellari ledenti permanentemente e gravemente la funzione di dette parti.

Art. 63.

Le malattie gravi e croniche del palato osseo e molle, le malattie gravi e croniche dei mascellari; tutte dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo delle rivedibilità.

Art. 64.

La perdita di una porzione della lingua, le gravi alterazioni o esiti di lesione della stessa, che producano notevoli disturbi funzionali.

Art. 65.

La sordomutolezza organica accertata con osservazione in un ospedale militare.

Nei casi in cui la sordomutolezza sia comprovata con documenti legali, il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'iscritto in osservazione in un ospedale militare.

Il sordomutismo ed il mutismo quando per la loro origine, si ritengono suscettibili di modificazioni, dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 66.

Le dislalie gravi (balbuzie, tartagliamento, ecc.) accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. — Vedere art. 4, elenco *B*.

Art. 67.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 68.

L'ipertrofia notevole delle tonsille palatine al grado da disturbare gravemente la deglutizione o la respirazione o la fonazione, accertata con osservazione in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 69.

L'ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi) quando produca notevoli disturbi respiratori o si accompagni a risentimento dell'orecchio medio, dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo delle rivedibilità.

Art. 70.

Le malattie o lesioni del collo gravi ed insanabili, gli esiti permanenti delle medesime che limitino notevolmente la mobilità del capo, accertate con osservazione in un ospedale militare.

Le malattie del collo gravi ma sanabili accertate in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 71.

Le malattie croniche specifiche della faringe e dell'esofago dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

I vizi di conformazione e gli esiti permanenti di malattie della faringe e dell'esofago, che ostacolino gravemente la deglutizione o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 72.

Le paralisi delle corde vocali in rapporto alla causa patologica che le determina; le alterazioni organiche croniche e gli esiti di lesione della laringe e della trachea.

Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità; in tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

* Art 73.

I gozzi voluminosi.

Art. 74.

L'ipertrofia della tiroide (gola grossa) a grado da compromettere la funzione della respirazione o della circolazione, accertata con osservazione in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità

* Art. 75.

La gobba voluminosa.

Art. 76.

La gibbosità, i viziosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i diametri del torace e tutti i vizi di conformazione del medesimo, che disturbino le funzioni dei visceri entrostanti o producano deformità.

Avvertenza. — I principali vizi di conformazione del torace sono: il torace cilindrico, il paralitico, il torace carenato, il torace con l'angolo del manubrio col corpo dello sterno molto pronunciato, il torace eccessivamente conico in modo da produrre un abbassamento considerevole delle spalle, ecc.

Art. 77.

La tubercolosi polmonare in qualunque stadio, accertata con osservazione in un ospedale militare.

Le forme sospette di essa accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo delle rivedibilità.

Avvertenza. — Nella interpretazione del presente articolo, 2° capoverso, il perito porterà speciale attenzione su quei soggetti, i quali, pur non presentando in atto fatti clinici evidenti di lesioni specifiche dei vari organi e tessuti, fanno fondatamente sospettare, per le loro condizioni generali decadute e specialmente per il tipo morfologico organico una malattia tubercolare latente.

Art. 78

Tutte le malattie dell'apparato respiratorio a decorso cronico

e i gravi esiti di esse (compresi gli esiti obbiettivi evidenti di pleurite pregressa) accertati con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 79.

I vizi organici del cuore, le malattie croniche del miocardio, del pericardio.

Le malattie dei vasi sanguigni quando siano causa di gravi disturbi funzionali a carico di organi importanti, come l'arteriosclerosi cerebrale, l'angina pectoris essenziale, ecc., in ogni caso in seguito ad osservazione in un ospedale militare.

La completa trasposizione congenita del cuore quando ne alteri la funzione o danneggi quella degli organi vicini.

Art. 80.

Le nevrosi cardiache, quando si presentino sotto una forma accessionale grave (tachicardia parossistica, angina di petto nervosa, ecc.) dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. — Vedere art. 14, elenco *B*.

Avvertenza. — Si deve tener presente l'eventualità di provocazione dei sintomi di nevrosi cardiaca mediante l'uso di sostanze chimiche.

Art. 81.

Le malattie di un viscere addominale gravi e croniche o i loro esiti permanenti con risentimento dello stato generale.

Quelle ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

La peritonite tubercolare, le altre forme croniche di peritonite e gli esiti insanabili di esse.

La ptosi viscerale notevole e quando induca gravi disturbi funzionali.

Per tutte le forme indicate nel presente articolo occorre l'osservazione in un ospedale militare.

Art. 82.

Le emorroidi croniche sviluppate e molteplici, oppure quando siano complicate con ulcerazioni o causa di frequenti emorragie, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 83.

I vizi di conformazione, le malattie gravi croniche dell'intestino retto e dell'ano ed i loro esiti insanabili; dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 84.

Le ernie viscerali di ogni specie e grado, bene evidenti, anche se unilaterali; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Avvertenza. — Negli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa di carriera, le ernie unilaterali non complicate, riducibili e contenibili non daranno luogo a provvedimenti medico-legali, nè ostacoleranno la rafferma.

Art. 85.

Il forò ombelicale pervio per vizio congenito

Art. 86.

Le nefriti e le altre malattie croniche dei reni ed i loro esiti accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 87.

I vizi di conformazione, le malattie croniche e gravi dell'uretere o della vescica ed i loro esiti insanabili dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 88.

I restringimenti uretrali organici che rendano assai difficili la emissione delle urine;

le fistole uretrali che hanno lo sbocco esterno molto più indietro del ghiande (penieno-scrotale.

Le malattie gravi e permanenti della prostata; in tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare o trascorso il periodo della rivedibilità

Art. 89.

L'enuresi se sotto forma di stillicidio continuo, oppure se sostenuta da una causa organica inamovibile dell'apparato urogenitale o dei centri nervosi; in ogni caso dopo osservazione in un ospedale militare

* Art. 90

La perdita totale del pene

Art. 91

La perdita parziale del pene

L'epispadia (fessura uretrale superiore congenita).

L'ipospadia (fessura uretrale inferiore congenita), solamente quando lo sbocco uretrale si trovi molto più indietro del ghiande (penieno-scrotale).

Art. 92.

L'assenza di ambo i testicoli.

L'arresto del loro sviluppo purchè questo sia associato a mancanza di altri segni della virilità (infantilismo, bacino femmineo faccia imberbe, ecc.).

Art. 93.

La tubercolosi del testicolo di qualunque grado, dopo osservazione in un ospedale militare.

Le altre malattie organiche ed esiti di lesioni dello scroto e del testicolo, evidentemente gravi, accertate con osservazione in un ospedale militare o al termine del periodo della rivedibilità

L'idrocele comunicante.

L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, molto voluminoso e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. — Vedere art. 13, elenco *B*.

* Art. 94.

La mancanza di una mano o di un piede.

Art. 95.

La mancanza totale e la perdita della funzione:

a) di un pollice;

b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due dita e di un metacarpo di una mano;

e) di due indici;

f) di tre dita fra le due mani;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della mano stessa;

h) delle ultime due falangi di cinque dita tra le due mani

i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;

l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani comprese quelle dei due pollici;

m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;

n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani esclusa quella dei due pollici.

N. B. — Vedere articoli 5 e 6, elenco *B*.

Art. 96.

La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di quattro dita di un piede;

b) di due alluci con i corrispondenti metatarsi;
c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;
d) di un alluce e di tre dita fra i due piedi;
e) di cinque dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;
f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.
N. B. — Vedere art. 5 e 6, elenco *B*.

Art. 97.

Il sudore fetido dei piedi, copioso macerante, accertato con osservazione in un ospedale militare.

Art. 98.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno cinque centimetri, accertata con osservazione in un ospedale militare.
N. B. — Vedere art. 10, elenco *B*.

Art. 99.

La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia; la deviazione dei piedi (piede equino, varo, valgo, ecc.).
N. B. — Vedere art. 7, elenco *B*.

Art. 100.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in un Ospedale militare da un Collegio medico presieduto dal Direttore dell'ospedale medesimo.
N. B. — Vedere art. 15, elenco *B*.

ELENCO B

indicante le condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare

—

Avvertenze all'Elenco B.

a) Gli iscritti e i militari, che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare specificate nel presente elenco, saranno assegnati in modo permanente, in tempo di pace, al servizio sedentario. In tempo di guerra saranno adibiti a mansioni compatibili con le loro condizioni fisiche, senza che l'assegnazione del tempo di pace costituisca speciali privilegi.

b) I Consigli di leva potranno pronunciarsi per l'assegnazione di un iscritto ai servizi sedentari in modo permanente in base all'elenco *B*, solamente a seguito di proposta analoga fatta dal Direttore di un ospedale militare in sede di osservazione.

c) L'assegnazione dei militari al servizio sedentario in modo permanente in base all'elenco *B* dovrà esser fatta dai Direttori degli ospedali militari e dai Direttori di sanità; in merito potranno anche pronunciarsi i Collegi medici e le Commissioni sanitarie di appello in sede di assegnazione di pensione, o, comunque, il Collegio medico superiore.

d) Nessun'altra autorità ha facoltà di assegnare i militari al servizio sedentario in base all'elenco *B*.

e) Quando un iscritto o militare è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo al servizio militare in genere, nel verbale relativo, il Direttore dell'ospedale dovrà indicare se detto iscritto o militare si trovi nella condizione prevista da qualcuno degli articoli del presente elenco per essere assegnato [p] permanentemente al servizio sedentario.

f) Quando presso i Corpi il dirigente il servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà inviarlo in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio.

Qualora per un militare, già giudicato idoneo al servizio incondizionato in sede di osservazione si renda necessario un nuovo invio in osservazione per farlo destinare al servizio sedentario, l'ufficiale medico del Corpo ve lo proporrà una seconda volta, e nella dichiarazione prescritta indicherà le ragioni che indussero alla nuova proposta.

g) Qualora per interventi operativi o per altra causa le condizioni di un militare, che ottenne l'assegnazione al servizio sedentario in base all'elenco *B*, venissero a modificarsi, il militare in parola sarà sottoposto a nuovo giudizio di un Collegio medico presso un ospedale militare principale per accertare se abbia riacquistato l'idoneità al servizio incondizionato.

h) I militari, e gli iscritti che in base al presente elenco e con le modalità anzi accennate vengono assegnati in modo permanente al servizio sedentario, saranno esentati dal servizio di guardia, da quello di ordine pubblico e dalle esercitazioni di maggiore fatica come la marcia ecc., mentre saranno adibiti ai servizi più lievi come quello di scritturale, di operaio, di attendente, di piantone nei magazzini, uffici, ecc.

ELENCO B.

Imperfezioni ed infermità che limitano l'idoneità al servizio militare

—

Art. 1.

La miopia bilaterale che superi le otto diottrie in entrambi gli occhi.

Art. 2.

Tutte le alterazioni organiche o le malattie insanabili dell'occhio per le quali l'acutezza visiva di entrambi gli occhi (corretto l'eventuale vizio di refrazione) si è ridotta a meno di un terzo (e cioè V. fra un terzo e un quarto in ambedue gli occhi, oppure fra un terzo e un quarto in un occhio e fra un terzo ed un dodicesimo nell'altro).

Art. 3.

L'emeralopia.

Art. 4.

Le forme lievi di dislalie.

Art. 5.

La lussazione permanente di un pollice o di un alluce.

Art. 6.

La mancanza totale o parziale di più dita sia delle mani sia dei piedi, che non è causa di inabilità assoluta, ma tale da impedire il maneggio delle armi e da ostacolare la marcia.

Art. 7.

Il piede piatto bilaterale con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsica, o quelle deformità dei piedi che riescono di impedimento alla marcia.

Art. 8.

La diminuzione notevole dell'udito bilaterale quando l'udizione della voce ordinaria di conversazione sia ridotta ad una distanza inferiore a tre metri.

Art. 9

Gli esiti di operazione radicale sull'orecchio medio e sulla mastoide quando la riduzione della capacità uditiva non raggiunga il grado voluto dall'art. 54 dell'elenco *A*.

Art. 10.

L'accorciamento di un arto inferiore dai tre ai cinque centimetri.

Art. 11.

L'epifora.

Art. 12.

Le varici di qualsiasi regione quando per estensione e volume apportino impedimento alla libertà dei movimenti.

Art. 13.

Il varicocele o cirsocele voluminoso nodoso.

Art. 14.

Le nevrosi cardiache purchè accentuate

Art. 15.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco, che rendano palesemente inabili al servizio militare incondizionato, soltanto dopo essere state giudicate tali da un Collegio medico di un ospedale militare presieduto dal direttore di questo, oppure da un Collegio medico presieduto dal Direttore di sanità di corpo d'armata oppure dal Collegio medico superiore.

Visto d'ordine:
DIAZ.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 35, che reca disposizioni circa la assegnazione e la cessazione delle spese di ufficio per determinati uffici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'articolo 126 del R. D. 8 dicembre 1912, n. 1360, che aggiunge altre disposizioni transitorie a quelle del regolamento per il personale dei telefoni approvato col R. D. 16 maggio 1912, n. 574;

Visto l'articolo 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'articolo 33 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga a quanto stabilisce l'art. 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e fino a quando non saranno emanate norme definitive circa l'assegnazione e l'erogazione delle spese di ufficio per gli uffici postali-telegrafici di 1ª classe nei quali viene esercitato anche il servizio telefonico, a seguito della generale riforma dei servizi postali ed elettrici, dette spese continueranno ad essere amministrate con le norme degli articoli 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, restando soppressa la Commissione di cui all'art. 126 del R. decreto 8 dicembre 1912, n. 1360.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO'

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 51, che modifica il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2282, concernente l'emissione di mandati di anticipazione per provvedere al pagamento delle competenze dovute al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 del testo unico di legge su l'Amministrazione e su la contabilità generale dello Stato approvato con R. D. n. 2016 del 17 febbraio 1884;

Visto il R. D. legge n. 2282 del 20 novembre 1919;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Riconosciuta la necessità di aumentare i limiti di somma per la emissione dei mandati di anticipazione per il pagamento di alcune categorie di spese nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite per la emissione dei mandati di anticipazione, per provvedere al pagamento delle competenze di ogni genere dovute al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, fissato in lire centomila dal R. decreto 20 novembre 1919, numero 2282, è elevato per il medesimo oggetto a lire duecentocinquantamila.

Si possono emettere sino alla stessa somma anche i mandati di anticipazione per la corresponsione dell'aggio sui vaglia internazionali pagati in valuta cartacea.

Art. 2.

Quando la spesa fatta sopra un mandato di anticipazione per l'oggetto di cui all'articolo precedente sia giustificata per una parte, si potrà spedire un successivo mandato di anticipazione il cui ammontare, sommato con la parte non giustificata dai precedenti, non ecceda il limite delle L. 250.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 52, che sopprime l'Ufficio tecnico di revisione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici col R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2364.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601:

Visto il R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2364, col quale fu istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio tecnico di revisione, con l'incarico di esaminare i calcoli e i prezzi dei progetti, dei conti e delle misure finali dei lavori fatti per conto dell'Amministrazione dello Stato, a norma della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Visti l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e l'art. 11-*sexties* del decreto Reale 12 febbraio 1922, n. 214;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio tecnico di revisione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici col decreto Reale 24 gennaio 1875, n. 2364, è soppresso. Le funzioni da esso disimpegnate saranno, ove occorra e senza aumento di personale, demandate agli Uffici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, in base a norme da emanarsi dal Ministro competente.

Con decreto del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici sarà determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1788, che approva la tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1907, n. D (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed industria di Girgenti a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 20 ottobre 1917 e 29 agosto 1921 della suddetta Camera di commercio e industria, con le quali si stabilisce una nuova tariffa per detti diritti di segreteria;

Udito il parere del Consiglio Superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio di Girgenti:

a) per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera e di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate L. 3;

b) per ogni certificato sia in carta libera che in carta da bollo, diritto fisso L. 2;

c) per i duplicati di certificato chiesti contemporaneamente al certificato originale L. 1;

d) se la redazione eccede le due facciate, per ogni facciata di eccedenza L. 1,50;

e) per ogni autenticazione di firma L. 0,50;

per ogni firma se la autenticazione è collettiva L. 0,25;

f) per il certificato di iscrizione nei ruoli dei periti, traduttori e di curatori di fallimento, mediatori, spedizionieri doganali L. 5;

g) per ogni attestazione da ricognizione di un sensale L. 2;

h) per ogni certificato fuori ufficio; oltre le spese di trasporto che spetteranno agli incaricati della Camera secondo la tariffa giudiziaria per le preture L. 5;

i) per la richiesta di accertamento di un caso mercantile non ancora accertato dalla Camera L. 10;

l) per ogni certificato di esistenza di caso mercantile già accertato L. 5;

per ogni certificato richiesto contemporaneamente L. 2.

Art. 2.

La tariffa anzidetta verrà applicata per la durata di anni quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il suddetto R. decreto 17 ottobre 1907, n. D (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1799, che autorizza una assegnazione straordinaria per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 1.000.000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-923, allo scopo di provvedere al funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero.

Nei limiti della indicata assegnazione il Governo del Re è autorizzato ad effettuare trasporti di fondi ai capitoli 37, 43, 47, 66 e 71 del suddetto stato di previsione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800 che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità inscritta nel R. naviglio deve essere radiata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e sue successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) e sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto coi Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di servizio effettivo, dopo i quali ciascuna unità inscritta nel Regio naviglio deve essere radiata, sono i seguenti:

Navi da battaglia (di 1ª e 2ª classe) e corazzate costiere, 20 anni.

Incrociatori, esploratori maggiori, torpediniere, cannoniere di scorta, 15 anni.

Esploratori leggeri, 12 anni.

Cacciatorpediniere, 12 anni.

Sommergibili, 12 anni.

Motoscafi (M. A. S.), 8 anni.

Affondamine, dragamine, cannoniere, navi sussidiarie e d'uso locale, 25 anni.

Art. 2.

I limiti di tempo considerati nell'art. 1 si intendono computati dalla data in cui l'unità, ultimate le prove, è pronta ad entrare in servizio, data che deve essere, caso per caso, sanzionata con R. decreto. Per la prima applicazione del presente decreto, alle unità attualmente in servizio, sarà provveduto, con decreto Ministeriale riassuntivo, a fissare la data con la quale ciascuna di esse devesi ritenere fu pronta ad entrare in servizio.

La radiazione delle unità navali, oltre che nei limiti di tempo descritti dal precedente articolo 1, può essere decisa in conseguenza di sinistri o avarie, o eccessivo logorio che menomino o annullino l'efficienza dell'unità stessa.

E' data facoltà al Governo del Re di adibire le navi radiate a servizi non militari per i quali si possano ritenere ancora adatte, o di cederle gratuitamente ad Enti pubblici nazionali legalmente costituiti, quando ne sia assicurata la destinazione ad asilo o all'istruzione di minorenni secondo quanto è stabilito dal decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085.

Art. 3.

Le radiazioni considerate ai precedenti articoli 1 e 2, come pure i reimpieghi previsti in quest'ultimo, sono disposti dal Governo del Re con Regio decreto; qualora si ritenga conveniente anticipare o ritardare la radiazione di qualche unità, occorrerà il parere favorevole del Comitato degli ammiragli.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi radiate non più ulteriormente reimpiegabili, avvalendosi anche della licitazione a trattativa privata.

Art. 5.

Il Ministro della marina, con suo decreto, su parere favorevole del Comitato degli ammiragli, è autorizzato ad alienare i galleggianti di uso locale purchè la loro efficienza più non corrisponda allo scopo cui devono servire ed il loro valore di stima non ecceda, per ogni singolo galleggiante, le lire ventimila.

Art. 6.

Le somme ricavate dalle alienazioni eseguite ai sensi del presente decreto saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da instituirsi nel bilancio della entrata.

Con la legge dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina le somme stesse saranno inscritte, di anno in anno, a cominciare dall'esercizio 1924-1925 per gli introiti realizzati nell'esercizio 1922-1923 in aumento agli stanziamenti dei capitoli riflettenti le nuove costruzioni navali.

Art. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto con decreto Reale, secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente, alla classificazione ed alla consegna delle opere pubbliche iniziate o costruite dal Ministero della marina e non aventi attualmente un interesse militare esclusivo o prevalente.

Alla ultimazione ed alla manutenzione delle opere stesse sarà provveduto secondo le competenze di spesa dipendenti dalle relative classifiche.

Le opere non classificabili o gli edifici non utilizzabili per esigenze militari saranno consegnati al Demanio.

Art. 8.

Per il periodo di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro della marina è autorizzato ad assegnare direttamente a trattativa privata a Cantieri, Stabilimenti e Società cooperative lavori di costruzione, di arredamento, di trasformazione e di riparazione di navi e di velivoli.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 dicembre 1922, n. 1808, che approva i segni caratteristici del nuovo modello dei titoli al nome cons. 5 0[0 e dei relativi fogli di tagliandi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, che reca modificazioni alle norme per il pagamento degli interessi sulle rendite di debito pubblico nominativo;

Ritenuto convenga addivenire all'applicazione del nuovo sistema a gradi, incominciando dalle rendite al nome del cons. 5 0[0;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 marzo 1917, col quale furono stabilite e approvate le caratteristiche dei certificati nominativi cons. 5 0[0 attualmente in circolazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati nominativi del cons. 5 0[0 ora in circolazione saranno muniti, in luogo dell'attuale mezzo foglio di compartimenti semestrali, di un foglio di ricevute per la riscossione degli interessi.

Ogni foglio di ricevute consta di due parti e di un appendice da servire per la aggiunzione al corpo principale del titolo. Tale appendice reca longitudinalmente la leggenda « Foglio di ricevute unito al certificato consolidato 5 % n...... ».

I fogli di ricevute sono stampati su carta filogranata bianca conformi al modello munito di visto di approvazione, allegato al presente decreto. La filigrana presenta in tutto il campo del foglio linee sinuose ondulate e corone Reali.

Art. 2.

Le due parti del foglio presentano, ciascuna la stampa di 16 ricevute, in totale 32 ricevute, numerate progressivamente.

Ciascun tagliando o ricevuta, racchiuso in una piccola cornice ornata di forma rettangolare, è stampato con inchiostro azzurro su fondo dello stesso colore a disegno pantografico moirè e reca sulla parte superiore, a sinistra, la leggenda « Consolidato 5 % » e a destra la indicazione del numero d'iscrizione del certificato.

Segue la dichiarazione di ricevuta, con la indicazione della scadenza alla quale il tagliando si riferisce, o uno spazio riservato alla indicazione in cifre dell'ammontare della rata d'interessi da pagare. Più in basso è lo spazio per la firma del percepiente.

Nell'angolo inferiore sinistro di ogni tagliando trovasi uno spazio ovale bianco destinato a ricevere l'impronta del bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico, e nell'angolo inferiore destro è indicato il numero ordinale progressivo dei singoli tagliandi.

A tergo, nelle due facciate esterne del foglio, sono stampate, in corrispondenza di ciascuna ricevuta, delle sottili cornici su fondo bianco.

Art. 3.

I certificati nominativi di nuova emissione sono stampati su carta filogranata bianca, conformi al modello, munito del visto di approvazione, allegato al presente decreto.

La filigrana rappresenta la leggenda « DEBITO PUBBLICO » in lettere maiuscole stampatello a chiaroscuro, racchiusa in una targa a greca e da cinque fascie ornate parallele con disegno pure a greca, disposte nel senso orizzontale del foglio.

Art. 4.

Ciascun certificato consta di un foglio diviso in tre parti. Il prospetto della prima parte, stampato in color azzurro su fondo dello stesso colore a disegno pantografico moirè, presenta nel centro in alto un medaglione ovale con la Effigie Sovrana, e una cornice rettangolare comprendente nel mezzo del lato orizzontale superiore lo stemma ufficiale dello Stato.

Nell'intestazione è stampata la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Consolidato cinque per cento esente da ogni imposta presente e futura » seguito dalla indicazione della Legge e del Decreto di creazione del debito.

Sotto tale intestazione è stampato lo schema per la indicazione del titolare del certificato e dell'importo e decorrenza degli interessi.

Nell'angolo superiore destro è ripetuta in cifre la indicazione dell'interesse annuo e semestrale; e nell'angolo superiore sinistro è indicato il numero caratteristico del certificato.

In basso è riportata un'avvertenza circa la modalità di pagamento degli interessi, seguita dalla data della iscrizione corrispondente al certificato e dalle firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo di divisione del Gran Libro e del rappresentante della Corte dei conti.

Art. 5.

I certificati saranno muniti del bollo a secco della Direzione generale del debito pubblico e del bollo demaniale competente, impressi rispettivamente ai lati sinistro e destro, negli appositi spazi circolari in bianco, esistenti nella parte superiore della prima facciata.

Art. 6

Il tergo della prima parte, cioè la seconda facciata, presenta una pagina in bianco ornata di una sottile cornice rettangolare entro la quale, in alto, è stampata la dicitura « spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

Art. 7.

Le altre due parti del certificato costituiscono il foglio di tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, conforme a quello di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1822, che modifica quello del 4 settembre 1919, n. 1809, relativo al condono delle punizioni disciplinari inflitte al personale postale, telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809;

Ritenuto che, pur rimanendo fermo il condono delle punizioni disciplinari e la cessazione dei procedimenti disciplinari a norma del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809, ciò non può intendersi come deroga alle norme del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto costituiscono garanzie fondamentali per i pubblici uffici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministero della giustizia e con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'impiegato che in data anteriore al 4 settembre 1919 abbia commesso una delle mancanze comprese nella lettera *c*) dell'art. 53 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, sarà sottoposto al Consiglio di amministrazione, il quale giudicherà della sussistenza dell'addebito e proporrà i provvedimenti relativi, da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Restano ferme nel resto le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809;

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1823, che abroga l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza delle facoltà conferite al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 31 e 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Riconosciuta la necessità di destinare i proventi della pubblicità nei locali e sugli stampati delle aziende statali a sgravio delle rispettive spese di esercizio, anzichè devolverli a scopi estranei alle aziende stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, è abrogato.

E' soppresso il comma *d*) dell'art. 31 della legge stessa.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI D'ARZAGO — ROSSI — CAVAZZONI — GIURIATI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga dei poteri di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarzana (Genova).

SIRE!

Due successive inchieste disposte dal prefetto sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sarzana hanno accertato che essa aveva svolto un'azione sistematicamente contraria alle leggi ed alle istituzioni; sono state poste in luce numerose irregolarità e gravi abusi, specie nella gestione del dazio, nell'applicazione delle tasse, nella esecuzione di pubblici lavori e di forniture, nonchè una situazione finanziaria difficilissima, tanto che la Cassa non poteva far fronte neppure al pagamento degli stipendi agli impiegati, che avevano convenuto in giudizio il Comune.

In ripetute occasioni l'Amministrazione aveva inoltre fatto aperta enunciazione di principî sovversivi, suscitando, con tale contegno, vivo malcontento nella popolazione.

Nel luglio scorso, avendo il sindaco, la Giunta e nove consiglieri, rassegnate le dimissioni, la maggioranza consiliare, ridotta a soli sei membri, dei quali uno detenuto ed un altro latitante, si trovò di fatto nella impossibilità di funzionare ed il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non ravvisandosi conveniente nelle attuali contingenze dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza, ed occorrendo invece dare allo straordinario amministratore poteri più ampi, che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente alla riorganizzazione dei dissestati servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sarzana, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Umberto Poggi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pescara (Chieti).

SIRE!

In seguito alle elezioni suppletive, che ebbero luogo il 12 novembre u. s., essendo prevalsa la lista contraria all'Amministrazione rimasta in carica, il Consiglio comunale di Pescara venne a trovarsi di fatto nella assoluta impossibilità di funzionare perchè diviso nettamente in due gruppi inconciliabili e di forze pressochè equivalenti.

E poichè i dissensi della rappresentanza elettiva hanno avuto

anche tra la popolazione profonde ripercussioni, determinando un fermento che desta preoccupazioni pel mantenimento dell'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, perchè possa a suo tempo, mediante un nuovo appello al corpo elettorale, ricostituirsi un Amministrazione che rispecchi veramente la volontà della maggioranza della popolazione.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pescara, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Calvi Carlo è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giarre (Catania).

SIRE!

Una inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione di Giarre ha rilevato la grave situazione finanziaria del Comune particolarmente danneggiato dalla mancata compilazione dei ruoli delle tasse comunali, il deficiente funzionamento e talora l'abbandono dei servizi municipali, deplorevoli abusi nella gestione del magazzino annonario e nella riscossione dei diritti per l'incetta del bestiame da macello e d'altre numerose irregolarità.

Tali addebiti furono constatati dall'Amministrazione comunale ma il sindaco si astenne dal dare comunicazione al Consiglio presentando egli stesso le deduzioni le quali non risultarono esaurienti, mentre poi alcun provvedimento è stato adottato per riordinare la civica azienda malgrado le quotidiane proteste della popolazione.

Di recente l'occupazione della sede municipale, effettuata da elementi locali non ostili all'Amministrazione in modo da legittimare il sospetto di un preventivo accordo con l'Amministrazione stessa, ha maggiormente accentuato il fermento della popolazione tanto che la reintegrazione degli amministratori potè avvenire soltanto con la protezione della forza pubblica e debbono tuttora essere mantenuti rinforzi nel Comune per fronteggiare la possibilità di gravi disordini.

In questo stato di cose anche per ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale appare indispensabile ed a ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Giarre, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Cardile Enrico è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

SIRE!

Nel maggio scorso il sindaco e la Giunta municipale di Gioiosa Ionica, ravvisando un segno di sfiducia in alcuni provvedimenti del Consiglio (il cui funzionamento da tempo era diventato difficile), rassegnarono le dimissioni.

La nuova Giunta nominata dal Consiglio dopo l'accettazione delle dimissioni della precedente, si dimetteva anch'essa, senza neppure insediarsi ed il Consiglio, in una successiva adunanza tenuta con scarsissimo numero di convenuti (10 consiglieri su 30 assegnati per legge), prendeva atto delle dimissioni senza peraltro provvedere alla sostituzione.

Pertanto il prefetto, occorrendo assicurare la continuità dei servizi, affidò la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario il quale si adoperò per la risoluzione della crisi.

Essendo però riuscito vano ogni tentativo, giacchè l'adunanza consigliare convocata pel 21 agosto andò deserta ed un'altra indetta pel 23 stesso mese rimase infruttuosa avendo i 12 consiglieri intervenuti votato un ordine del giorno con cui si riconosceva l'impossibilità di procedere comunque alla nomina di una nuova Giunta, appare indispensabile (come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato con parere del 31 ottobre u. s.) lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cosenza Francesco Paolo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montepagano (Teramo):

SIRE !

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Teramo accertava nel luglio 1921 notevoli irregolarità nell'Amministrazione del comune di Montepagano, specie in ordine alla contabilità comunale, alla gestione dell'Annona, alla esecuzione dei pubblici lavori, al funzionamento degli uffici ed all'applicazione dei tributi.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, avendo questa dati precisi affidamenti per la eliminazione dei lamentati inconvenienti, non si ritenne di dover adottare a suo riguardo eccezionali provvedimenti.

Se nonchè, nel settembre scorso, a causa di gravi dissensi determinati tra i componenti la maggioranza consigliare, nove consiglieri comunali, sui venti assegnati per legge, rinunciarono alla carica. E poichè un altro consigliere era dimissionario in precedenza ed un altro deceduto, la civica rappresentanza, così ridotta, si trovò di fatto nell'assoluta impossibilità di funzionare.

Non potendosi, nell'attuale condizione dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni suppletive per la reintegrazione della rappresentanza ordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montepagano, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nanni Nino è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vetralla (Roma).

SIRE !

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vetralla, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vetralla, in provincia di Roma ;

Veduta la legge comunale e provinciale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vetralla è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Regio decreto col quale viene sciolta la Cassa di risparmio di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento per le Casse di risparmio ordinarie ed il regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Vista la relazione del prefetto di Salerno in data 4 agosto 1922, n. 3368;

Veduti gli atti dell'ispezione governativa eseguita nei giorni dal 7 agosto al 18 settembre 1922 presso la sede della Cassa di risparmio di Salerno;

Veduti i decreti del prefetto di Salerno del 5 e 20 agosto 1922, coi quali il dott. Alberto Belgiorno fu nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Salerno.

Ritenuto conveniente, per poter assicurare allo stesso Istituto un regolare funzionamento, di affidarne la gestione ad un R. commissario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio salernitana in Salerno è sciolto ed il commissario straordinario dott. Alberto Belgiorno è nominato commissario Regio per la gestione temporanea della predetta Cassa di risparmio.

Art. 2.

Al R. commissario sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 50 a carico della Cassa di risparmio di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale col quale si è autorizzato il laboratorio chimico annesso alla R. stazione enologica sperimentale di Asti ad effettuare le analisi sulle acque minerali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 35 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le acque minerali;

DECRETA:

Alla tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi sulle acque minerali di cui agli articoli 5, 6 e 15 del cennato regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, approvato con decreto Ministeriale 13 maggio 1921, è aggiunto il laboratorio chimico annesso alla R. stazione enologica sperimentale di Asti.

La autorizzazione è limitata alle analisi chimiche e si intende subordinata alle seguenti condizioni:

a) che permanga alla sua direzione persona tecnica di riconosciuta affidante competenza.

b) che non venga meno la idoneità del laboratorio stesso quanto a mezzi di locali e di materiale di indagine, alle analisi delle quali si tratta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 10 gennaio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

Decreto Ministeriale che ordina la pubblicazione ed istruttoria di uno schema di un elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

DECRETA:

la pubblicazione, ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni, del seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova:

36. Torrente Torsero o fossato Iba o Niba.
Foce o sbocco: Mediterraneo.
Comune toccato o attraversato Ceriale.
Limite entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dalla foce alle origini.

113. Torrente Lerone o Leone.
Foce o sbocco: Mediterraneo.
Comuni toccati o attraversati: Arenzano, Cogoleto.
Limite entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dalla foce per km. 2.000 a monte del ponte di Negrone.

117. Rio di Negrone, inf. al n. 113.
Foce o sbocco: Lerone.
Comune toccato o attraversato: Arenzano.
Limite entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dallo sbocco per km. 2.000 verso monte.

147. Rio Feglino o di Fegino, inf. al n. 146.
Foce o sbocco: Polcevera.
Comune toccato o attraversato: Borzoli.
Limite entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi rami in cui si divide.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse, hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Genova potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 22 gennaio 1923.

Il Ministro
CARNAZZA.

Decreti Ministeriali che confermano l'autorizzazione, a suo tempo concessa, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il « Lloyd's » di Londra.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il de-

creto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta Holme e C., con sede in Napoli, già autorizzata a collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi del 2° capoverso dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione a mente degli art. 15 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1.

Alla ditta Holme e C., con sede in Napoli, è confermata, fino a disposizione contraria, l'autorizzazione, già alla medesima concessa, per il collocameno di rischi all'estero a mente dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1067.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie ed alt i Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 13 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive lire duecentoventicinquemila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno esser sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Holme e C.

Roma, 2? gennaio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta Guido Sforni, con sede in Genova, già autorizzata a collocare rischi in assicurazione all'estero, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, num. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione, a mente degli articoli 13 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922:

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1.

Alla ditta Guido Sforni, con sede in Genova, è confermata, fino a disposizione contraria, l'autorizzazione, già alla medesima concessa, per il collocamento di rischi all'estero a mente dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione, da costituire nei modi e termini stabiliti dall'articolo 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, numero 115, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive lire centocinquantamila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Guido Sforni.

Roma, 22 gennaio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	135 54	Dinari	—
Londra	97 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 75	Belgio	122 50
Spagna	—	Olanda	8 30
Berlino	0 107	Pesos oro	17 72
Vienna	0 03	Pesos carta	7 79
Praga	58 —	New York	20 91

Oro 403 46

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/° netto (1906)	75 52	—
3.50 °/° netto (1902)	—	—
3 °/° lordo	—	—
5 °/° netto	84 38	—

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA

ACQUE E TERME DI BOGNANCO

SEDE IN DOMODOSSOLA

Avviso di convocazione

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 19 febbraio 1923, alle ore 11, in Torino, presso l'Hotel Fiorina, via Pietro Micca, n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922 e proposta riparto utili.
4. Nomina di un consigliere.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione dell'emolumento relativo.

Per poter assistere all'assemblea occorre avere depositate le azioni cinque giorni interi e liberi prima di quello fissato per l'assemblea, nella Cassa della Società in Domodossola o presso la Banca popolare di Novara, sedi di Domodossola, Biella e Torino.

In caso di diserzione della prima adunanza l'assemblea resta fissata in seconda convocazione per le ore 11 di lunedì 26 febbraio, stessa sede e coll'identico ordine del giorno.

Domodossola, 22 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6802 — A pagamento.

Società anonima Delsole e Pontiggia

Varese

Capitale versato L. 3.000.000

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 13 febbraio 1923, alle ore 15,30, presso la sede sociale in Varese, Giubiano Esterno n. 12-B, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione d'inventario redatto al 31 dicembre 1922 e di bilancio chiuso a quell'epoca — Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci — Deliberazioni relative.
2. Proposta di svalutazione del capitale sociale e conseguente reintegrazione parziale o totale, od in difetto scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società.
3. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione delle relative attribuzioni.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatta alla cassa sociale entro le ore 17 del giorno 7 febbraio p. v.

Occorrendo una seconda convocazione, per la mancanza del numero legale alla prima assemblea, questa sarà tenuta il giorno 20 dello stesso mese, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Varese, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6804 — A pagamento.

MANIFATTURA GALLO

Società anonima

SEDE IN NOVARA

Capitale sociale L. 4,000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della predetta società sono convocati in assemblea generale ordinaria per l'8 marzo 1923, ore 10, in Novara, presso la Banca popolare, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e proposta riparto utili.
4. Nomina di 3 consiglieri d'amministrazione in sostituzione degli scaduti e rieleggibili
   cav. Giuseppe Gagliardi
   comm. Enrico Rondo
   cav. Pasquale Monti.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Occorrendo una seconda convocazione viene fissata pel 9 marzo 1923, ore 10, nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea gli intestati di azioni nominative ed i possessori azioni al portatore che ne effettueranno il deposito alla sede sociale in Novara oppure in Novara presso la Banca popolare di Novara, oppure in Mortara presso la Banca popolare di Novara entro il 4 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6823 — A pagamento.

Società an. Alcool-Vino Romagnola già Angelo Garotti

con sede in Lugo di Romagna

Capitale versato L. 700.000

Adunanza ordinaria e straordinaria

I signori azionisti di questa anonima sono convocati in adunanza ordinaria e straordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, ad ore 14, nella sede sociale in via Mentana, n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno per la parte ordinaria:

1. Presentazione, discussione e relazioni sul bilancio dell'esercizio al 31 agosto 1922 e deliberazioni relative.
2. Compenso ai signori sindaci per il 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1922-923.

Ordine del giorno per la parte straordinaria:

1. Proposta di trasferire la sede della Società da Lugo di Romagna a Firenze.
2. Comunicazioni varie.

Qualora fosse necessaria una seconda convocazione questa è sino da ora fissata per il dì 11 marzo 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito sino a cinque giorni intieri liberi avanti le riunioni presso: la sede della Società in Lugo di Romagna o presso il Credito italiano o presso il Credito toscano, ambedue alle sedi di Firenze.

Dalla sede sociale, 22 gennaio 1923.

L'amministratore
Angelo Garotti.

6827 — A pagamento.

COOPERATIVA DI CONSUMO
IN LIQUIDAZIONE
fra i marchegiani residenti in Roma

Domenica 18 febbraio 1923, alle ore 14, in prima convocazione, alle ore 15, in seconda convocazione, avrà luogo l'assemblea generale straordinaria dei soci della suddetta Cooperativa, nei propri locali in piazza del Grillo n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio della liquidazione e relative deliberazioni.

Roma, 24 gennaio 1923.

I liquidatori.
A. Falconi.
C. Pieretti.

6828 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

conservazione legno e distillerie catrame

SEDE IN MILANO, Via Bigli, n. 5

Capitale sociale Lire 6.000.000 - versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 febbraio 1923 (giovedì) alle ore 15, presso la sede della Società in Via Bigli, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 15 novembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale
4. Fissazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio in corso.

Qualora andasse deserta l'assemblea di prima convocazione, ne sarà tenuta una seconda nello stesso luogo ed ora il giorno 22 febbraio 1923.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea di prima convocazione dovrà essere fatto entro il 9 febbraio 1923, ed entro il 16 febbraio 1923 per quella eventuale di seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via Bigli, n. 5, presso il Banc di Roma, sedi di Milano, Genova, Torino e Roma, e presso la Banca commerciale italiana, sedi di Milano e Torino.

Milano, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6830 — A pagamento.

Società anonima impresa elettrica di Riccione

Capitale sociale L. 450.000

SEDE IN MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di lunedì - 12 febbraio 1923 - ad ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Cappuccio n. 14, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Discussione ed approvazione dello stesso.
3. Riduzione del numero dei consiglieri da sette a sei, e deliberazione relativa.
4. Nomina e retribuzione dei sindaci.
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli di azioni entro il giorno 6 febbraio 1923, nelle ore d'ufficio, presso la cassa della sede sociale in Milano (via Cappuccio n. 14).

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta sin d'ora stabilita per il successivo giorno di martedì 13 febbraio 1923, alla stessa ora e luogo della prima e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 22 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6831 — A pagamento.

Società anonima Annibale Franzini

Capitale sociale interamente versato L. 1.000.000

SEDE IN REGGIO EMILIA

via Felice Cavallotti numero 4

Avviso di convocazione dell'assemblea generale

I signori azionisti della intestata Società sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 25 febbraio 1923, alle ore 14, nella sede della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia (via Emilia S. Pietro n. 6-8) gentilmente concessa, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Comunicazione del bilancio e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei signori:
   Corradi avv. Luigi
   Franzini rag. Carlo
   Franzini rag. Bortolo
   scaduti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Emolumento dei sindaci per l'esercizio 1923.
7. Comunicazioni varie.

Reggio Emilia, 23 gennaio 1923.

Il presidente
avv. Aldo Bacchi Andreoli.

6832 — A pagamento.

Banca agricola commerciale di Reggio Emilia

Società anonima

Capitale versato L. 3.000.000

SEDE IN REGGIO EMILIA

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 18 febbraio c. a. alle ore 14, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul 13° esercizio.
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina definitiva del Consigliere sig. avv. Luigi Corradi eletto dal Consiglio di amministrazione, in surrogazione del compianto grand'uff. avv. Carlo Morandi, a norma dell'art. 23 dello statuto sociale.
5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

A norma dell'art 19 dello statuto sociale l'assemblea generale ordinaria di prima convocazione è legalmente costituita quando i soci intervenuti rappresentino un quarto del capitale sociale; verrà calcolata di seconda convocazione trascorsa un'ora da quella fissata per la prima

Reggio Emilia, 25 gennaio 1923.

Il presidente
C. Casali.

Il consigliere direttore
R. Modena.

6833 — A pagamento.

"LA TERRA"

Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni contro i danni della grandine

Autorizzata con decreto 4 febbraio 1919 dal R. tribunale di Milano

Cap. soc. L. 2.000.000, elevabile a L. 5.000.000, versato L. 1.000.000

Sede sociale Milano, Foro Bonaparte, n. 53

AVVISO

di convocazione di assemblea generale

A mente dell'art. 23 dello statuto sociale si invitano i signori azionisti all'assemblea generale ordinaria e straordinaria della Società, che si terrà nel giorno 11 febbraio 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, Foro Bonaparte, n. 53, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative.

3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori Prada Demetrio e Fidora rag. cav. uff. G. B Dante, scadenti a mente dell'art. 124 del Codice di commercio, e rieleggibili; e di altro consigliere in sostituzione del sig. Bolis commendator Luigi.
4. Ratifica della nomina a consiglieri d'amministrazione dei signori on. Pallastrelli dott. prof. co. gr. croce Giovanni e Gaslini rag. comm. Dante a mente dell'art. 125 del Codice di commercio.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
6. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.
7. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione agli articoli 25, 27, 32 lett. *a*) e *f*) dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risulteranno iscritti come tali nel libro dei soci, nel giorno dell'assemblea stessa.

A sensi dell'art. 24 e successivi dello statuto, si terrà l'eventuale assemblea di seconda convocazione nel giorno 12 febbraio 1923 alle ore 10,30, e quella di terza convocazione, ove per la parte straordinaria fosse andata deserta anche quella di seconda convocazione, nel successivo giorno 13 febbraio 1923, alla medesima ora.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
dott. prof. G. Pallastrelli.

Il segretario del Consiglio
avv. G. Calabi.

6834 — A pagamento.

AVVISO

" La Garantie Marine „ in liquidazione

Società anonima di assicurazioni

Sede Firenze

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 14 febbraio 1923, ad ore 10, in Firenze, via Ricasoli n. 51, presso la sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e rapporto dei sindaci per l'esercizio 1922.
2. Esame del bilancio e deliberazioni conseguenziali.

Firenze, 23 gennaio 1923.

Il liquidatore.

6835 — A pagamento.

CANTIERE NAVALE ADRIATICO
in Trieste

Il sottoscritto Consiglio d'amministrazione invita i signori azionisti all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno giovedì 15 febbraio a. c., alle ore 6 pom., nella sede della Banca commerciale italiana in Trieste, via Roma n. 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione sul bilancio dell'esercizio 1922.
Nomina di consiglieri e sindaci.
Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositare i titoli al più tardi 5 giorni prima dell'assemblea presso la Banca commerciale italiana in Trieste, la quale rilascierà una ricevuta di deposito ed un foglio di legittimazione.

Trieste, gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6847 — A pagamento.

Circolo Cooperativo Alimentare

MOMPIANO (Brescia)

I soci del Circolo Cooperativo Alimentare di Mompiano (Brescia) sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che avrà luogo in Mompiano, Via S. Antonio, n. 8 (Società Vinicola) il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 13, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione.**
2. Bilancio consuntivo esercizio 1922 e relazione dei sindaci.
3. Nomina delle cariche sociali.
4. Eventuali diverse.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Mompiano, 18 gennaio 1923.

Il presidente
Arrighini Pietro.

6848 — A pagamento.

Stabilimento industriale S. Giovanni

Società anonima con sede in Ragusa (Sicilia)

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 15, nei locali dello stabilimento in prima convocazione e per il giorno successivo alla stessa ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio a 31 dicembre 1922.
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione.
5. Nomina di 3 sindaci titolari e 2 supplenti.
6. Nomina di 3 probiviri.

Ragusa, 19 gennaio 1923.

Il presidente
cav. dott. Salvatore Cascone

6849 — A pagamento.

Società materiali per costruzioni

Anonima

SEDE IN FOGGIA

Capitale L. 400.000

I signori azionisti di questa Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in una sala della Banca nazionale di credito - Foggia - il giorno 10 febbraio p. v., alle ore 17 in prima convocazione, ed occorrendo, pel giorno 11 alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Nomina delle cariche sociali.
5. Emolumento ai sindaci per il 1923.

Foggia, 23 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
cav. Gaetano Paparesta.

Articoli 20 e 21 dello statuto sociale:

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i portatori di azioni che abbiano eseguito il deposito dei propri titoli nella Cassa della sede o presso la spett. Banca nazionale di credito succursale di Foggia almeno 5 giorni prima della riunione e presentino il relativo biglietto d'ammissione.

Ogni azionista ha diritto a tanti voti quante sono le azioni da lui possedute.

Gli azionisti si possono far rappresentare dal mandatario, anche

se non socio, munito di mandato, e questo può essere espresso anche nel biglietto d'ammissione all'assemblea.

Gli amministratori e gli impiegati sociali non potranno essere mandatari.

6850 — A pagamento

Società anonima officine nazionali Borghi

IN LIQUIDAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 febbraio p. v., ad ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Melzo, n. 7, allo scopo di discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio di liquidazione della Società.
2. Relazione dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

I signori azionisti per poter intervenire alla assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale non più tardi del giorno 3 febbraio p. v.

Milano, 16 gennaio 1923.

I liquidatori
Renato Borghi.
Lodovico Borghi.

6864 — A pagamento.

LA CARTOGRAFICA

Fratelli Antonioli, Caccini e C.

Società in accomandita per azioni

SEDE IN GOZZANO

Capitale L. 135.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria da tenersi in Gozzano, nella sede della Società, il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di liquidazione della Società ed eventuale nomina dei liquidatori.
2. Comunicazioni eventuali.

Nel caso che in detto giorno l'assemblea andasse deserta, i signori soci sono fin d'ora riconvocati pel giorno 18 febbraio 1923, alle ore 15, nella sede sociale.

Per essere ammessi all'assemblea, a termine dell'art. 18 dello statuto i soci dovranno depositare le azioni almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede della Società in Gozzano e sue filiali di Omegna e Domodossola.

Gozzano, 23 gennaio 1923.

I gerenti.

6865 — A pagamento.

Società anonima « Fonogiornale »

SEDE IN MILANO

Capitale L. 877.500 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 12 febbraio 1923, alle ore 16,30 in Milano, presso la sede sociale, via Ugo Foscolo n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina del nuovo Consiglio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e determinazione dell'emolumento sindacale per l'anno 1922.
5. Proposta di riduzione del capitale da L. 877.500 a lire 835.000.
6. Proposta di svalutazione del capitale da L. 835.000 a lire 83.500, mediante riduzione del taglio delle azioni da L. 500 a L. 50 e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Nel caso di mancanza del numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione alle ore 16.30 del giorno successivo nei medesimi locali.

Milano, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6866 — A pagamento.

Banca agricola italiana

Società anonima

Capitale emesso e versato L. 40.000.000

Sede in Torino, via Alfieri n. 9 (palazzo proprio)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 15 febbraio 1923, nei locali sociali, in Torino, via Alfieri n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del compenso ai sindaci per decorso esercizio.
6. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le proprie azioni nelle casse della sede di Torino, cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Qualora l'assemblea non risultasse valida per il numero di azionisti intervenuti o rappresentati essa s'intende fin d'ora convocata in seconda convocazione per le ore 15 del giorno 16 febbraio 1923, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, intendendosi che le azioni depositate per la prima convocazione saranno valide anche per la seconda qualora non siano state ritirate.

Torino, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6870 — A pagamento.

Società anonima Perelli Paradisi

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 1.500.000, - interamente versato

Aumento capitale da L. 1.500.000 a L. 2.500.000 mediante l'emissione di n. 10.000 azioni nuove da L. 100 nominali cadauna, godimento 1° luglio 1922, come da deliberazione dell'assemblea straordinaria del 2 aprile 1922, omologata dal R. tribunale di Milano con R. decreto 26 aprile 1922.

L'emissione è fatta alla pari al prezzo cioè di L. 100 per azione e più precisamente:

a) n. 5000 azioni nuove sono offerte in opzione ai soci fondatori in ragione di una azione ogni due sottoscritte all'atto della costituzione della Società come da rogito dottor Maroni 2 luglio 1906.

b) n. 3000 azioni nuove sono offerte in opzione agli attuali azionisti in ragione di un'azione nuova ogni cinque vecchie.

c) le restanti a disposizione del Consiglio.

Il pagamento delle nuove azioni sarà effettuato in una sol volta all'atto della dichiarazione di opzione che unitamente alla presentazione dei titoli dovrà farsi alla sede della Società in Milano dal 19 al 23 febbraio 1923, nelle ore d'ufficio.

Le azioni non optate nei termini prescritti saranno collocate a cura del Consiglio.

Milano, 15 gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

6853 — A pagamento

Società delle Cartiere Meridionali

Anonima

SEDE IN TORINO.

Capitale versato lire 8.000.000

Elenco

delle 236 Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1922

10	29	40	94	117	122
124	127	139	151	164	166
171	174	181	196	198	199
205	223	234	271	279	294
324	328	336	347	351	356
357	381	402	422	430	433
436	474	479	516	530	531
542	569	611	639	650	696
698	722	738	747	753	763
770	777	778	787	791	792
826	827	833	847	853	859
869	870	880	906	928	932
950	980	983	986	1006	1007
1010	1055	1058	1079	1099	1128
1138	1140	1146	1183	1192	1200
1203	1206	1240	1241	1251	1290
1293	1395	1395	1310	1327	1340
1349	1407	1410	1412	1439	1456
1469	1473	1490	1540	1551	1576
1578	1583	1593	1604	1607	1615
1692	1706	1709	1711	1719	1735
1740	1769	1775	1779	1792	1823
1832	1839	1844	1862	1872	1879
1904	1937	1918	1928	1937	1939
1955	1985	1988	1990	2029	2030
2040	2052	2056	2059	2063	2087
2093	2104	2161	2215	2223	2229
2247	2286	2274	2299	2327	2333
2375	2404	2405	2464	2469	2508
2517	2545	2550	2572	2578	2584
2586	2600	2622	2657	2662	2676
2724	2725	2739	2748	2760	2774
2783	2826	2829	2861	2862	2876
2881	2898	2926	2935	2965	2969
2970	2997	3015	3017	3070	3117
3139	3165	3206	3235	3261	3282
3315	3383	3430	3475	3559	3657
3673	3693	3751	3799	3801	3846
3849	4072	4145	4348	4366	4460
4726	4748.				

6825 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 2 febbraio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto della manutenzione della strada provinciale Bottaro da Torre Centrale alla piazza Principe di Napoli, in Castellammare della lunghezza di m. 6449,50, durante gli anni 1923-924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 30 ottobre 1922, adottata coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 74.000 di cui a base di asta L. 60,000. L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso che non potranno essere inferiori all'uno per cento potranno anche essere rimesse in plego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina vaglia di L. 3000 per gli appaltatori, e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese di asta e di contratto, e intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati, approvato con deliberazione del 2 ottobre 1922, del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 503 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ri-

cevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3700.

La cauzione definitiva sarà di L. 7400, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 2000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 23 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6836 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 2 febbraio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Pianillo da Ottaiano alla Crocevia dei Pazzi, della lunghezza di m. 6810, durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 2 ottobre 1922, adottata con i poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 90.000 di cui a base di asta L. 84.100.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 2000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 2 ottobre 1922, del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che farà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi.

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso, delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 4500.

La cauzione definitiva sarà di L. 9000, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 2000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 23 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6837 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 2 febbraio 1923, alle ore 14,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete con le norme dettate dall'art. 87, comma *a*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Schito e Traversa Cantiere Mercantile in Castellammare dall'origine in Castellammare di Stabia al termine presso l'innesto con la strada Bottaro presso Torre Annunziata, della lunghezza di m. 5370,45, durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 6 novembre 1922 adottata coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 141.600 di cui a base d'asta L. 115.195,50.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione prov. di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitotato speciale e da una cartolina vaglia di L. 3500 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestatata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto si intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della Regia tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 7080.

La cauzione definitiva sarà di L. 14,160, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione, e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 3500 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante. con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. Prefettura nel rito.

Napoli, 23 gennaio 1923

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6838 — A pagamento.

" Società commerciale Mario Alberti „

Anonima con sede in Milano

Capitale L. 3.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Milano, Piazza Castello, n. 4, il giorno 15 febbraio 1923, alle ore 15 in prima convocazione. ed il giorno 23 febbraio 1923, alle ore 15 in seconda convocazione (pel caso di diserzione della prima), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Aumento del capitale sociale da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 mediante emissione di n. 4000 azioni da L. 500 alla pari con godimento 1° luglio 1922 (salvo conguaglio interessi). Determinazione dei termini e modalità dell'emissione. Eventuale delega dei poteri all'amministratore per l'esecuzione della deliberazione.
4. Conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.
5. Lettura ed approvazione del verbale.

Per intervenire all'assemblea ed avervi voto, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale a sensi dello statuto.

L'amministratore.

6867 — A pagamento.

Municipio di Gerocarne

AVVISO D'ASTA
per l'appalto del dazio pel quinquennio 1923-927

Il sindaco
del comune di Gerocarne in esecuzione della deliberazione 12 novembre 1922, n. 139, superiormente vistata;
rende noto
che il giorno 15 febbraio 1923, alle ore 10, nella casa comunale dinanzi al sindaco, o chi per esso, avrà luogo la pubblica gara per l'appalto del dazio consumo pel quinquennio 1923-927.

L'asta si terrà col sistema della candela vergine e sarà aperta sulla base di L. 8000 annue.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 10.

L'appalto comprenderà il dazio governativo ed addizionale-nonchè il comunale e sub-addizionale comunale; restando escluso l'addizionale governativo che sarà riscosso dall'appaltatore per conto del Comune con bollettari separati e con diritto all'aggio del 5 0/0 sulle riscossioni.

Il dazio verrà riscosso in base alla tariffa deliberata da questo Consiglio comunale il 12 novembre u. s., che lo aggiudicatario dovrà accettare con tutte le eventuali modifiche che potranno essere disposte dall'on. Ministero delle finanze in sede di omologazione.

La cauzione da prestarsi dall'aggiudicatario è uguale a tre dodicesimi del canone di aggiudicazione, oltre L. 400 per il dazio addizionale governativo.

Il capitolato d'oneri, al quale l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi è visibile nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

L'aggiudicatario definitivo appena approvato il contratto entrerà subito in possesso ed avrà diritto al versamento delle somme riscosse in base ai bollettari, defalcato l'aggio del 5 0[0 sul dazio addizionale governativo, e dell'8 0[0 su tutte le altre riscossioni, deliberato in compenso, con verbale della Giunta municipale del 23 dicembre 1922 all'agente incaricato per la riscossione provvisoria.

La consegna sarà fatta con la scorta dei bollettari e con l'intervento dell'agente, le cui operazioni s'intendono sanzionate a meno che non si tratti di violazione di legge o frode.

Ogni concorrente, per essere ammesso all'asta, dovrà dimostrare di aver depositato nella tesoreria comunale L. 700 a titolo di deposito provvisorio e sarà trattenuto solo quello dell'aggiudicatario.

Le spese tutte di registro, tassa, asta, ecc. saranno a carico dell'aggiudicatario medesimo.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno 4 marzo 1923 alle ore 12.

Gerocarne, 16 gennaio 1923.

Il sindaco
F. Rauty.

Il segretario
T. Papillo.

6811 — A pagamento.

PROVINCIA DI SALERNO

Comune di Conca Marini

AVVISO D'ASTA
in secondo incanto

Si fa noto al pubblico, che, essendo riuscita deserta l'asta in primo incanto per la vendita dell'ex Conservatorio « Santa Rosa » si procederà ad un nuovo esperimento con le medesime formalità di cui al precedente avviso.

L'asta perciò sarà tenuta col metodo della candela vergine il 29 andante, alle ore 11 ant., in questa segreteria comunale e sarà aperta sulla somma di L. 204.951,40.

Le offerte non potranno essere minori di L. 100.

Per essere ammesso a licitare occorrono due depositi: uno di L. 30.000 per garanzia dell'aggiudicazione e l'altro alla ragione del 9 0[0 sulla somma aggiudicata, per tutte le spese occorrenti per le aste, registro, contratto ed altri attinenti, niuna esclusa

Le condizioni della vendita sono apprendibili in questa segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Conca Marini, 5 gennaio 1923.

Il sindaco
G. Anastasio.

Il segretario
D'Amore Nicola.

6843 — A pagamento.

COMUNE DI RAVISCANINA

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del legname del bosco Valle Scotole, 2ª sezione, il cui prezzo di stima ammonta a L. 75.369,43

SI PREVIENE

che nel giorno 8 del prossimo mese di febbraio, alle ore 11 avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto espresso di sopra, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, nonchè le altre portate dall'avviso d'asta del dì 6 gennaio si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse uno solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del decimo giorno successivo a quello della prima aggiudicazione il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso.

I capitoli d'oneri regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Raviscanina, 22 gennaio 1923.

Il segretario
Carlo Caso.

6844 — A pagamento.

Municipio di Scicli

AVVISO D'ASTA

Si rende noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno 3 febbraio 1923 nella Casa comunale di Scicli, innanzi al sindaco, o di chi per esso, si procederà all'incanto ad asta pubblica ed a termini abbreviati a cinque giorni, per l'appalto del servizio di spazzamento delle vie e piazze e trasporto delle fogne mobili nel comune di Scicli, per il prezzo annuo di L. 20.000 e per la durata di anni tre, cursuri dal di della consegna al 31 dicembre 1925, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri deliberato dal Consiglio comunale il 26 novembre 1922 e reso esecutivo li 29 dicembre 1922 al n. 23080.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare presso il tesoriere comunale la somma di L. 1000 per fondo di spese inerenti al contratto che andranno a totale carico dell'appaltatore e di L. 2000 per cauzione provvisoria a garanzia delle offerte; quale cauzione si convertirà in definitiva all'atto della stipulazione del contratto e sarà depositata nella Cassa depositi e prestiti di Siracusa.

I termini fatali per la diminuzione del ventesimo al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria sono stabiliti in giorni cinque, i quali scadranno al mezzodì del 14 febbraio 1923.

Il capitolato d'oneri e tutti gli altri documenti relativi all'appalto trovansi depositati nella segreteria comunale, a disposizione di chiunque potrà avervi interesse.

Scicli, 22 gennaio 1923.

Il sindaco ff.
L. Mormina.

6854 — A pagamento.

tura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

d) Le dichiarazioni prescritte dall'art. 17 del capitolato speciale suddetto, con l'avvertenza che si rende facoltativa la provvista della pompa centrifuga di cui alla lettera d) dell'art. 5 del ripetuto capitolato speciale.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1° certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Son dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Un vaglia della Banca d'Italia di L. 100 intestato al capo dell'ufficio contratti qualora non possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle tasse di bollo e di registro, le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera b) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 20,000 in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato

dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 10 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta, superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 19 gennaio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

6724 — A credito

R. VICE PREFETTURA

Ufficio ammministrativo per le ricostruzioni

Vice Commissariato generale civile per la provincia di Gorizia e di Gradisca e territori annessi

AVVISO D'ASTA n. 14

L'anno 1923 addì 16 del mese di febbraio, presso la vice prefettura in Gorizia, alle ore 11, avrà luogo una pubblica asta per l'appalto mediante offerte segrete dei lavori per il riatto e l'ampliamento dell'edificio scolastico di Lucinico. L'incanto verrà esperito con scheda segreta di minimo e massimo ribasso in base al progetto del 20 marzo 1921 approvato dal Commissariato generale civile per la Venezia Giulia in data 27 ottobre 1922

L'importo a base d'appalto dei lavori e delle forniture ammonta presuntivamente a L. 517.019,48, di cui:

L. 516 219,48 per lavori a misura,
L. 800 per lavori a corpo.

I lavori dovranno essere condotti esclusivamente con mano di opera locale e compiuti nel termine di giorni 300 dalla data della consegna.

Per essere ammessi all'asta dovrano essere presentati i seguenti documenti:

Per le Imprese:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità. Ambedue i documenti dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per l'appalto;

b) un certificato di idoneità dal quale risulti che la Ditta concorrente ha dato prova di perizia e di pratica nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli messi in appalto.

Detto certificato di data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per l'asta, deve essere rilasciato per le imprese costituite nelle vecchie Provincie a termini dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (decreto 28 maggio 1895) e per le imprese costituite nelle nuove Provincie dall'autorità politica provinciale nella cui giurisdizione l'impresa ha eseguito i lavori ai quali il certificato si riferisce;

c) una dichiarazione con cui la concorrente attesta di essersi recata sopra luogo, di aver preso cognizione di tutto quanto può influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi di capitolato tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) la cauzione provvisoria rappresentata da una ricevuta di deposito presso una sede della Banca d'Italia per il valore di L. 20.000

Per le Cooperative e Consorzi:

a) una copia dell'atto costitutivo vidimata dal pretore o da un notaio;

b) una copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente (vidima a come sopra) dalla quale risulti che il Consiglio stesso in seduta legale ha deciso di concorrere alla asta designando espressamente e nominativamente la persona delegata a presentare l'offerta e firmare in caso di aggiudicazione, il contratto e quella che funzionerà da direttore dei lavori, quest'ultimo dovrà essere provvisto dei certificati comprovanti la sua capacità e idoneità all'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto;

c) le cooperative costituite nelle vecchie Provincie dovranno esibire il certificato di iscrizione nel registro di una delle prefetture del Regno, mentre quelle costituite nelle nuove Provincie dovranno produrre il certificato di iscrizione nell'elenco previsto dal decreto del Commissariato generale civile di Trieste 8 novembre 1921, n. 1921-9131.

Le Cooperative ed i Consorzi che, pur essendo regolarmente costituiti, non presentino il certificato, di cui sopra, saranno considerati quali semplici imprese e soggetti quindi alle disposizioni generali riguardanti queste ultime.

I documenti prescritti devono essere presentati a questo Vice-Commissariato generale civile non più tardi delle ore 17 del giorno 13 febbraio 1923.

La ricevuta di deposito della cauzione provvisoria sarà presentata contemporaneamente alla esibizione dell'offerta.

I disegni, le norme speciali, il capitolato sono visibili presso quest'Ufficio nei giorni feriali dalle ore 9 alle 12 (stanza num. 5, piano terreno).

Le offerte dei concorrenti, estese su carta bollata di L. 2, devono indicare il lavoro cui si riferiscono, il numero dell'asta, il ribasso sui prezzi elencati nel capitolato tipo n. 1 e su quelli speciali segnati ai progressivi nn 37, 173, 19, 193, 194, 241, 246, 214, 263 della perizia tutti indistintamente diminuiti del 20 0|0 dall'ufficio.

Questo ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, ed applicabile indistintamente a tutti i lavori, sia a corpo che a misura, compresi nell'opera.

Le offerte devono essere chiaramente firmate e munite dell'indirizzo dell'offerente.

Sono nulle le offerte condizionate, o espresse in termini generali, o senza le indicazioni esplicite e precise espresse nel modo suddetto.

Le buste contenenti le offerte dovranno essere chiuse, suggellate, portare all'esterno il nome dell'offerente e la scritta: offerta per il lavoro di riatto ed ampliamento dell'edificio scolastico di Lucinico - asta n. 14.

Le offerte dovranno essere presentate al momento dell'incanto o fatte pervenire al vice commissario generale civile a tutto il ...... giorno che precede quello dell'asta. L'invio a mezzo della posta è a tutto rischio del mittente.

L'aggiudicazione sarà fatta seduta stante al migliore offerente.

L'approvazione dell'aggiudicazione è di competenza del vice prefetto di Gorizia che si riserva di annullare in tutto od in parte l'asta e ciò inappellabilmente.

Le ricevute di deposito rappresentanti le cauzioni provvisorie saranno restituite terminato l'incanto, eccetto quella dell'aggiudicatario.

L'asta sarà nulla se i concorrenti non saranno almeno due.

Le imprese a nome collettivo potranno presentare solamente una offerta.

Il deliberatario, subito dopo l'aggiudicazione, dovrà effettuare il deposito delle spese occorrenti per la pubblicazione, inserzione degli avvisi d'asta, per la stipulazione e registrazione del contratto.

Al momento della stipulazione del contratto le imprese dovranno prestare la cauzione definitiva di L. 52.000.

Gorizia, 20 gennaio 1923.

Il vice prefetto
Piomarta.

6815 — A credito.

R. Prefettura di Messina

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari di Messina e provincia

Essendosi deliberato di procedere ad unico esperimento con deliberamento definitivo per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari nella provincia di Messina, si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 febbraio p. v., mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (art. 87, lettera A, e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente quando anche vi sia un solo offerente purchè il prezzo offerto sia migliore o almeno pari a quello fissato, e che sarà di L. 210.000 per tutta la durata dell'appalto.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del sig. prefetto o di quello ufficiale che da lui venisse appositamente delegato, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'appalto avrà la durata di anni 3, dal 1° aprile 1923 al 31 marzo 1926, e sarà regolato dal capitolato d'oneri in data 18 febbraio 1910 e dalla tavola poliometrica o portunamente aggiornata e nella quale l'Amministrazione, nel corso dell'appalto, avrà facoltà d'introdurre, in base alle decisioni del Genio civile, le necessarie correzioni, in casi di possibili errori che venissero ad accertarsi nelle distanze in essa segnate e le aggiunte per quelle non previste.

2. L'asta sarà tenuta col sistema derivante dal combinato disposto degli articoli 87 lett. A e 90 7° comma del regolamento di contabilità generale dello Stato in data 4 marzo 1885, n. 30711, e cioè mediante offerte segrete e con aggiudicazione definitiva al primo esperimento, anche nel caso che vi sia un solo offerente, purchè il prezzo offerto sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso d'asta e che sarà di L. 210.000 per tutta la durata del triennio.

3. Sotto pena di nullità, ciascun concorrente dovrà compilare la propria offerta su carta da bollo da L. 2.40 indicandovi in cifre ed in tutte lettere il prezzo per il quale intende assumere l'appalto.

4. Le offerte dovranno essere debitamente sottoscritte e suggellate ed accompagnate da certificato comprovante il fatto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso di borsa, presso una tesoreria provinciale del Regno, della somma di L. 5000.

Tale deposito verrà poi restituito, dopo l'incanto, ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

5. Le donne sono escluse dall'appalto.

6. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità generale.

7. Avvenendo l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 15 giorni dalla data della medesima, stipulare con l'Amministrazione regolare contratto, e prestare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una cauzione ragguagliata ad una ventesima del valore presunto dell'appalto nelle forme, con le modalità e limitazioni prescritte dall'art. 6 del capitolato d'oneri 18 febbraio 1910.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi, nel termine preindicato, alla stipulazione del contratto, s'intenderà decaduto dall'appalto, e perderà il deposito di cui è parola al n. 4 del presente avviso, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

8. Agli effetti dell'art. 2 del capitolato, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel capoluogo della Provincia.

9. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di sei esemplari dei capitolati d'oneri, in ragione di L. 1 per ciascuno.

10. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare, due giorni prima di quello fissato per l'incanto, il certificato penale e di buona condotta di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'esperimento, nonchè i documenti comprovanti la propria idoneità e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto, ai sensi dell'art. 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La stazione appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aderenti all'asta determinerà con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi all'incanto, riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Messina, 18 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
F. Camerota

6816 — A credito.

Ufficio speciale del Genio civile di Potenza

AVVISO

Allo scopo di produrre forza motrice, la Ditta « Società per lavori idraulici e per produzione e distribuzione di energia » ha, in data 16 dicembre 1922, presentato domanda per derivare in località Serra Bandiera, comune di Marsiconuovo, mod. 1,30 di acqua dal torrente Chiasciumara, e mod. 0,35 dal Piroconito ed in località Mandrano, stesso Comune, mod. 0,70 dall'Oscuro Grande, con restituzione delle acque al torrente Pisciolo, nel medesimo tenimento, località Tempo le Monache.

Potenza, 22 gennaio 1923.

L'ingegnere capo reggente
Raffaele Rotondo.

6840 — A pagamento

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Catania

AVVISO

Il sottoscritto ingegnere capo del Genio civile per la provincia di Catania rende noto che la ditta Colomba Francesco fu Giuseppe e Colomba Giuseppina fu Vincenzo, maritata Politini, in data 30 settembre 1921 ha fatto istanza a S. E. il Ministero dei lavori pubblici di derivare acqua subalvea dal fiume di Palagonia in contrada Vigne, in prossimità delle loro proprietà.

Il presente si pubblica contemporaneamente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Catania, 17 gennaio 1923.

L'ingegnere capo
D. Politini.

6777 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PERUGIA

AVVISO

La Ditta « Società italiana per il carburo di calcio » ha, in data 13 dicembre 1922, presentato domanda per derivazione di 80 moduli d'acqua dalla vasca di scarico della Centrale della Società degli Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni, in comune di Collestatte, località Galletto, e con restituzione nel fiume Nera in comune di Papigno, località Pennarossa, dopo averli immessi nel canale di Pennarossa e quindi utilizzati nella Centrale di Pennarossa per produrre sotto il salto di m. 37,72 la potenza continua di HP dinamici nominali 4023,5 da convertirsi in energia elettrica per scopi industriali.

Perugia, 18 gennaio 1923

L'ingegnere capo
A. Bruni.

6839 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

Provincia di Vicenza — Ufficio di Vicenza

AVVISO

La Ditta Francesco e Giuseppe fratelli Bordignon ha presentato domanda in data 18 settembre 1922, completata negli allegati in data 13 ottobre 1922 per ottenere la concessione di usare le acque della Roggia Vica in comune di Rosà località Borgo Anabilia per produrre con la portata di litri 250 al secondo ed un salto di m. 1.01 la forza dinamica nominale di HP. 33.66

Vicenza, 19 gennaio 1923.

L'ingegnere capo
L. Del Gaudio.

6809 — A pagamento.

Ufficio speciale del Genio civile

DI POTENZA

AVVISO

La Ditta Bazzana Bruno ha, in data 6 dicembre 1922, presentato domanda per derivazione di mod. 2 d'acqua dal fiume Torbido in comune di Nemoli, località Pascalicchio, e con restituzione nel medesimo tenimento e località, per produzione di forza motrice.

Potenza, 22 gennaio 1923.

L'ingegnere capo reggente
Raff. Rotondo.

6841 — A pagamento

Corpo Reale del Genio civile

8° COMPARTIMENTO

Provincia di Lucca

Ufficio di Lucca

L'ingegnere dirigente dell'ufficio sopraindicato;

Visto l'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulla derivazione di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che il sig. Settimio Gacci fu Pietro, domiciliato nel comune di Bagni di Montecatini Valdinievole, nella sua qualità di consigliere delegato della Società anonima proprietaria di una fabbrica di birra e ghiaccio, situata a Borgo a Buggiano, ha con domanda 22 marzo 1922, chiesto di poter derivare dal torrente Cesana, influente del Pescia Nuova, nel Comune di Borgo a Buggiano, una quantità di acqua di litri 52,41, pari a moduli 0.524 per conseguire una razionale fabbricazione di birra e ghiaccio.

La derivazione si effettuerà mediante la costruzione:

1. Di un materasso filtrante nell'alveo del torrente della lunghezza di m. 12 ed avente una larghezza di m. 2, profondo m. 2 dalla parte a valle e m. 1,20 dalla parte a monte.

2. Di una chiusa trasversalmente al torrente, allo scopo di trattenere le acque correnti, mediante canale in legno.

3. Di un pozzo in cemento armato del diametro di m. 1,50 e profondo m. 6, per deposito delle acque provenienti dal torrente.

4. Di una conduttura di ghisa per una lunghezza di metri 200 mediante la quale le acque, riunite nel detto pozzo, dovranno passare, a mezzo di pompa centrifuga in altro pozzo già esistente nella fabbrica.

L'ingegnere dirigente
O. Guardone.

6842 — A pagamento.

Società anonima molino e pastificio Brancaleone

Capitale versato L. 250.000

Sede in Genazzano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, per le ore 9 del 18 febbraio 1923, in Roma ed in una sala della sede di Roma della Banca di Firenze (via del Parlamento, n. 28, per delibera e sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione degli amministratori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e conto perdite e profitti dell'esercizio 1922.
4. Elezione di amministratori e sindaci.
5. Comunicazioni diverse.

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale da L. 250.000 a L. 800.000 e conseguenti modificazioni dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea è necessario depositare le azioni non più tardi del giorno 12 febbraio 1923, presso la sede di Roma della Banca di Firenze. In mancanza del numero legale, la seconda convocazione avrà luogo il 25 stesso mese ed hanno nel medesimo luogo alle ore 9.

Il Consiglio d'amministrazione.

6871 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea della Società anonima cooperativa fra Antichi ormeggiatori di navi nel porto di Genova

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 18 febbraio p. v., alle ore 14, nel locale alla Punta del Molo Vecchio, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina degli amministratori, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
4. Pratiche diverse.

6872 — A pagamento

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Con sentenza resa in Camera di consiglio dal tribunale civile di Pinerolo in data 4 gennaio 1923 venne dichiarata l'assenza di Benedetti Luigi fu Giacomo nato a Marsiglia e già residente in Luserna San Giovanni.

Su richiesta di Benedetti Caterina ved. Pejretti povera per decreto 23 febbraio 1922 si richiede la pubblicazione di quanto sopra.

Pinerolo, 16 gennaio 1923.

avv. Callisto Cantarella proc.re.
Il cancelliere
C. Ovidi.

6785 — A credito - Art. 4078-bis C

(1ª pubblicazione).

AVVISO

Il sig. Pappalettera Giuseppe fu Francesco ha disperso la cartella n. 612 di anticipazioni su titoli ottenuta dal Banco di Napoli, Agenzia di Trani, addì 28 ottobre 1921 a seguito di deposito in pegno dei seguenti titoli:

Titolo del Consolidato 5 %:
N. 984235 L. 500
N. 984236 L. 500
N. 984237 L. 500
N. 984238 L. 500
N. 984239 L. 500
N. 984240 L. 500

Prestito Nazionale 5 % del 1916:
N. 379936 L. 1000
N. 379937 L. 1000
N. 379938 L. 1000
N. 379939 L. 1000
N. 379940 L. 1000

tutti con la cedola degli interessi pagabili a 1° luglio 1923, e va a chiedere al capo della detta Agenzia un duplicato a norma dell'art. 140 del regolamento del detto Istituto, con diffida al detentore di consegnare la cartella smarrita al sottoscritto.

Trani, 15 gennaio 1923.

Giuseppe Pappalettera di Francesco.

6846 — A pagamento.

R. tribunale civile e penale di Bologna

Con decreto dell'intestato tribunale 29 luglio 1922 è stato dichiarato definitivo il fermo del libretto al portatore n. 1340 emesso dalla Banca Credito Romagnolo intestato ai sigg. Francesco Bernardi e Montuschi Anna por ante deposito di titoli del Consolidato italiano 5 per cento pel nominale valore di L. 15.600.

E' diffidato l'ignoto detentore a produrre esso libretto nella cancelleria del tribunale di Bologna entro sei mesi decorrendi dal 10 agosto 1922.

Bologna, 19 gennaio 1923.

Avv. Giuseppe Simonini.

6783 — A pagamento.